3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 giugno 2011** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2011, n. **4.**

Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale) . . . . Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2011, n. **2.**

Costituzione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro . . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2011, n. **3.**

Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private . . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2011, n. **4.**

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico – edilizio) Pag. 9

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 marzo 2011, n. **7-65/Leg.**

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)". Pag. 12

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 febbraio 2011, n. **9.**

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale in materia di risparmio energetico Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 febbraio 2011, n. **10.**

Modifica del regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale . . . . . . Pag. 13

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2011, n. **040/Pres.**

Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia . . . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2011, n. **043/Pres.**

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 227 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) . . . . . . Pag. 14

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2011, n. **3.**

Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia. . . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. **4.**

Modifica della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici" . . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. **5.**

Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili. . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. **6.**

Disciplina concernente l'abbattimento di alberi di olivo . . . . . Pag. 17

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2011, n. **3.**

Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile . . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2011, n. **4.**

Misure straordinarie a sostegno del sistema aeroportuale regionale. . . . . Pag. 21

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2011, n. **7.**

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del collegio di garanzia). . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2011, n. **8.**

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell'attività dell'Associazione Italiana per il consiglio dei comuni e delle Regioni d'Europa «AICCRE» - Federazione regionale della Toscana) Pag. 23

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2011, n. **9.**

Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del consiglio regionale) . . . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2011, n. **10.**

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011. . . . . Pag. 25

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2011, n. **5.**

Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise. . . . . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2011, n. **6.**

Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane. . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2011, n. **7.**

Disposizioni in materia di produzione di energia Pag. 30

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2011, n. **8.**

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)» . . . . . Pag. 31

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2011, n. **9.**

Abbinamento dei *referendum* regionali con le elezioni comunali per l'anno 2011. . . . . Pag. 31

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2011, n. **10.**

Disposizioni urgenti in materia di enti locali . . . . Pag. 32

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2011, n. **4.**

Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 1-bis

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale), è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. Le denominazioni ufficiali di villaggi, frazioni e altre località sono stabilite dal Presidente della Regione con proprio decreto, previa acquisizione del parere della commissione per la toponomastica locale di cui all'art. 1-*sexies*, di seguito denominata commissione, del parere del consiglio comunale del comune interessato e del parere favorevole della giunta regionale.

2. Il Presidente della Regione adotta il decreto di cui al comma 1 su richiesta del comune interessato o di propria iniziativa.».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 1-ter

1. Dopo l'art. 1-*bis* della legge regionale n. 61/1976, come introdotto dall'art. 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*ter*. — 1. A nessuna area di circolazione comunale di cui all'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) può essere attribuita una denominazione riferita a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

2. Le denominazioni delle aree di circolazione comunali di cui al comma 1 sono autorizzate, su richiesta del consiglio comunale del comune interessato, dal Presidente della Regione con proprio decreto, previa acquisizione del parere della commissione.

3. Le richieste di autorizzazione devono essere accompagnate da una breve relazione contenente i motivi che giustificano la scelta della denominazione operata dal comune e, qualora si tratti di denominazione riferita a persona fisica, le notizie biografiche più importanti del personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

4. Eccezionalmente, il Presidente della Regione può consentire la deroga alle disposizioni di cui al comma 1 per persone particolarmente benemerite.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 1-quater

1. Dopo l'art. 1-*ter* della legge regionale n. 61/1976, come introdotto dall'art. 2, è inserito il seguente:

«Art. 1-*quater*. — 1. A nessun edificio pubblico di proprietà degli enti locali, della Regione e degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione può essere attribuita una denominazione riferita a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

2. Le denominazioni degli edifici di cui al comma 1 sono autorizzate dal Presidente della Regione con proprio decreto, su richiesta dell'organo assembleare dell'ente locale o dell'organo competente della Regione o dell'ente interessato, previa acquisizione del parere della Commissione.

3. Le richieste di autorizzazione devono essere accompagnate da una breve relazione contenente i motivi che giustificano la scelta della denominazione operata e, qualora si tratti di denominazione riferita a persona fisica, le notizie biografiche più importanti del personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

4. Nessun monumento, lapide o ricordo permanente situato in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Tale disposizione non si applica ai monumenti, lapidi e ricordi situati nei cimiteri e a quelli dedicati nelle chiese ad ecclesiastici o benefattori.

5. Eccezionalmente, il Presidente della Regione può consentire la deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 per persone particolarmente benemerite.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 1-quinquies

1. Dopo l'art. 1-*quater* della legge regionale n. 61/1976, come introdotto dall'art. 3, è inserito il seguente:

«Art. 1-*quinquies*. — 1. A nessun edificio scolastico, aula scolastica o altro locale interno può essere attribuita una denominazione riferita a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

2. Le denominazioni degli edifici e dei locali di cui al comma 1 sono autorizzate dal sovraintendente agli studi con proprio decreto, previa acquisizione del parere della commissione e del consiglio comunale del comune nel cui territorio l'istituzione scolastica ha sede.

3. Le richieste di autorizzazione, presentate dall'organo scolastico competente, sentito il collegio docenti, devono essere accompagnate da una breve relazione contenente i motivi che giustificano la scelta della denominazione operata e, qualora si tratti di denominazione riferita a persona fisica, le notizie biografiche più importanti del personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

4. Eccezionalmente, il Presidente della Regione può consentire la deroga alle disposizioni di cui al comma 1 per persone particolarmente benemerite.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di fusione di più scuole, nell'ipotesi in cui l'organo scolastico competente intenda promuovere una nuova denominazione. Qualora sia mantenuta una delle denominazioni già autorizzate, il sovraintendente agli studi emana il decreto di autorizzazione senza acquisire i pareri di cui al comma 2.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 1-sexies

1. Dopo l'art. 1-*quinquies* della legge regionale n. 61/1976, come introdotto dall'art. 4, è inserito il seguente:

«Art. 1-*sexies*. — 1. È istituita la commissione per la toponomastica locale quale organo di consulenza e assistenza tecnico-scientifica.

2. La commissione è nominata dalla giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale. Essa è composta da almeno tre e non più di sei membri scelti tra i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di etnologia e linguistica, di toponomastica, di documentazione antica, di storia e cultura dell'ambiente valdostano e di enti locali o tra esperti esterni nelle stesse materie.

3. La commissione è integrata, ove necessario, dai dirigenti regionali competenti nelle materie trattate. Nelle riunioni di interesse degli enti locali, la commissione è altresì integrata da un esperto nominato dall'ente locale interessato.

4. La commissione è riunita validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

5. I componenti della commissione, esclusi i dirigenti regionali e l'esperto nominato dall'ente locale interessato, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di un gettone di presenza da stabilire con provvedimento della giunta regionale.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 1-septies

1. Dopo l'art. 1-*sexies* della legge regionale n. 61/1976, come introdotto dall'art. 5, è inserito il seguente:

«Art. 1-*septies*. — 1. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) propone alla giunta regionale i criteri per la grafia delle denominazioni, tenuto conto, per il franco-provenzale, delle specificità locali ;

b) esprime i pareri di cui alla presente legge;

c) propone al Presidente della Regione la denominazione ufficiale di villaggi, frazioni ed altre località;

d) fornisce all'amministrazione regionale e agli enti locali consulenza nelle materie di cui alla presente legge.».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 1-octies

1. Dopo l'art. 1-*septies* della legge regionale n. 61/1976, come introdotto dall'art. 6, è inserito il seguente:

«Art. 1-*octies*. — 1. La grafia ufficiale dei toponimi deve ispirarsi, nelle sue linee generali, alla tradizione ortografica affermatasi in Valle d'Aosta nel corso dei secoli e desumibile dalle fonti di archivio, nonché alla tradizione orale.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della commissione, definisce i criteri per la grafia delle denominazioni.».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 1-novies

1. Dopo l'art. 1-*octies* della legge regionale n. 61/1976, come introdotto dall'art. 7, è inserito il seguente:

«Art. 1-*novies*. — 1. Le denominazioni disciplinate dalla presente legge sono riprodotte nei cartelli stradali nell'esatta grafia definita ai sensi degli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*.

2. I comuni di cui all'art. 2 alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), sentita la commissione e in conformità ai criteri fissati dalla giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 1-*octies*, possono stabilire, con deliberazione del consiglio comunale, di affiancare alle denominazioni ufficiali quelle nelle varianti locali, titsch e töitschu.

3. Gli altri comuni possono stabilire di affiancare alle denominazioni ufficiali quelle in francoprovenzale, secondo le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la denominazione in lingua locale è collocata entro lo stesso pannello, direttamente sotto quella ufficiale, con gli stessi caratteri e le stesse dimensioni ma, al fine di poterla distinguere chiaramente, tra parentesi.

5. La segnaletica bilingue deve essere conforme a quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento di attuazione.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 3

1. L'art. 3 della legge regionale n. 61/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. I decreti di cui agli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e l'atto di cui all'art. 1-*quinquies* sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione e, per trenta giorni consecutivi, all'albo dell'ente interessato.».

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Sono fatte salve le denominazioni di cui agli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* della legge regionale n. 61/1976, come introdotti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, attribuite prima dell'entrata in vigore di quest'ultima.

2. In sede di prima applicazione, la commissione di cui all'art. 1-*sexies* della legge regionale n. 61/1976, come introdotto dall'art. 5 della presente legge, è nominata dalla giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

3. Fino alla nomina della commissione di cui all'art. 1-*sexies* della legge regionale n. 61/1976, come introdotto all'art. 5, continua ad operare la commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 1-*sexies* della legge regionale n. 61/1976, come introdotto dall'art. 5 della presente legge, è determinato in euro 2.000 per l'anno 2011 e in euro 3.000 annui a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.03.01.11 (comitati e commissioni).

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2 e 4 della legge regionale n. 61/1976;

b) l'art. 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 febbraio 2011.

ROLLANDIN

11R0181

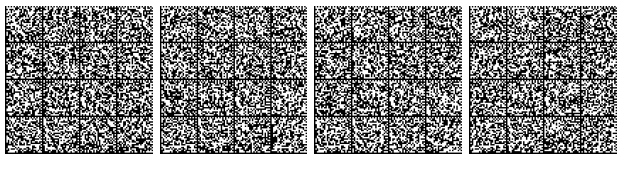

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2011, n. **2.**

Costituzione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria n. 4 del 2 marzo 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione del Capo V del Titolo II della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (rdino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni).

1. Il Capo V del Titolo II della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«*Capo V*
SERVIZI OSPEDALIERI

Art. 26.
Attività Ospedaliera

1. L'attività ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale è svolta dalle Aziende sanitarie locali attraverso i propri Presidi ospedalieri e dai seguenti soggetti:

a) IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro;

b) Istituto Giannina Gaslini IRCCS;

c) Ente Ospedaliero Ospedali Galliera;

d) Ospedale Evangelico Internazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere da *a)* a *d)* perseguono la loro missione aziendale definendo la propria organizzazione tenendo conto:

a) degli atti di programmazione regionale;

b) delle funzioni di emergenza e di alta specialità attribuite;

c) della complessità della casistica trattata;

d) delle attività di ricerca e di didattica.

3. In particolare i soggetti di cui al comma 1, lettere da *a)* a *d)*:

a) erogano prestazioni e servizi appropriati;

b) rendono coerente l'offerta aziendale con le politiche di integrazione e organizzazione a rete dell'offerta ospedaliera regionale;

c) coniugano l'attività assistenziale con le attività di ricerca e didattica ai fini di una concreta applicazione dei risultati;

d) perseguono economicità ed efficienza produttiva anche ricorrendo a fondi e finanziamenti aggiuntivi rispetto alle quote di riparto del Fondo Sanitario Regionale attribuite.

4. I soggetti di cui al comma 1 realizzano collegamenti funzionali e forme di integrazione e di coordinamento al fine di garantire agli assistiti percorsi assistenziali di diagnosi, cura e riabilitazione integrati e tempestivi.

5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può costituire nuove Aziende ospedaliere ovvero sopprimerle o modificarle.

Art. 27.
Assetti Istituzionali

1. Gli IRCCS, secondo i rispettivi ordinamenti, fanno parte integrante del Servizio Sanitario Regionale.

2. L'apporto delle attività dell'Ospedale Galliera e dell'Ospedale Evangelico Internazionale al Servizio Sanitario Regionale è regolamentato con le modalità di cui all'art. 4, comma 12 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La Regione stipula accordi, anche di durata pluriennale, con l'Ospedale Galliera e l'Ospedale Evangelico Internazionale con i quali sono disciplinati i rapporti con il Servizio Sanitario Regionale.

3. Agli IRCCS e agli Ospedali Galliera ed Evangelico si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge nonché quelle previste dalle altre norme regionali in quanto compatibili con il regime giuridico-amministrativo di tali strutture.

Art. 28.
IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro

1. Ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell'art. 42, comma 1, della legge n. 16 gennaio 2003 n. 3) e successive modificazioni ed integrazioni, è costituite, l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro a seguito dell'accorpamento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino e dell'Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

2. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro ha personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.

3. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro persegue, garantendone la complementarietà e l'integrazione, finalità di assistenza, cura, formazione e ricerca, prevalentemente traslazionale.

4. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro assicura la realizzazione della collaborazione fra Servizio Sanitario Regionale e Università degli Studi di Genova ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, a norma dell'art. 6 della legge n. 30 novembre 1998, n 419).

Art. 28-*bis*.
Organi

1. Sono organi dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro:

a) il Consiglio d'indirizzo e verifica;

b) il Direttore generale;

c) il Direttore scientifico;

d) il Collegio sindacale;

e) il Collegio di direzione.

2. Il Consiglio d'indirizzo e verifica determina, nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, le linee strategiche e di indirizzo dell'attività dell'Istituto su base annuale e pluriennale, assicurando la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro con la programmazione didattica e scientifica dell'Università e verificandone la corretta attuazione: Tale organo verifica, altresì, il raggiungimento degli obiettivi di ricerca garantendo, in particolare, il perseguimento coerente e integrato delle finalità assistenziali e di cura, di didattica e di ricerca. Il Consiglio verifica la corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dall'Istituto rispetto agli indirizzi e agli obiettivi predeterminati. In caso di risultato negativo, il Consiglio riferisce al Presidente della Regione e al Ministro della Salute.

3. Il Consiglio di indirizzo e verifica esprime parere preventivo obbligatorio in merito agli atti del Direttore generale aventi ad oggetto le determinazioni di alienazione del patrimonio, l'adozione e le modifiche del regolamento di organizzazione e funzionamento, l'adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio e i provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti e associazioni.

4. Il Consiglio di indirizzo e verifica è nominato dalla Regione, resta in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, scelti tra soggetti di comprovata competenza e professionalità. I componenti sono designati: uno dalla Regione, uno dall'Università degli Studi di Genova, uno dal Ministero della Salute, uno dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 15. Il quinto membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Giunta regionale sentito il Ministero della Salute. Non possono farne parte i dipendenti dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro o della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Genova, nonché coloro che hanno rapporti di collaborazione con tali soggetti.

5. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con il Rettore dell'Università e sentito il Ministro della Salute, tra i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie di cui all'art. 23 e a esso si applicano gli articoli 3 e 3-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 19 della presente legge.

6. Il Direttore scientifico, cui compete la responsabilità dell'attività di ricerca, in coerenza con i programmi nazionali e regionali in materia e nei limiti delle risorse assegnate, è nominato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia di Direttori Scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS), dal Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione. L'incarico del Direttore scientifico è esclusivo.

7. Sino all'emanazione dei decreti attuativi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Collegio sindacale è nominato dal Direttore generale, resta in carica tre anni ed è composto da cinque membri designati: due dalla Regione, di cui uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute, uno dal Rettore dell'Università. Resta comunque assicurata la presenza del rappresentante del Ministero della Salute, anche a seguito dell'applicazione dei suddetti decreti attuativi.

8. Il Collegio di direzione è così composto:

a) il Direttore generale che lo presiede e ne determina l'attività;

b) il Direttore scientifico;

c) il Direttore sanitario;

d) il Direttore amministrativo;

e) i Direttori dei Dipartimenti sanitari, dei Dipartimenti ad attività integrata e dei Dipartimenti di ricerca;

f) il responsabile dell'area infermieristica;

g) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;

h) un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) ad eccezione dell'area infermieristica di cui alla lettera *f)*.

I responsabili di cui alle lettere *g)* e *h)* sono individuati dal Direttore generale con le procedure elettive previste dal Regolamento di organizzazione e funzionamento.

9. Il Direttore generale si avvale del Collegio di direzione ai fini dell'integrazione tra le funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca, nonché per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione delle attività libero-professionali intramurarie e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il Direttore generale si avvale, altresì, del Collegio di direzione per l'elaborazione del programma di attività dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi.

Art. 28-*ter*.

Organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Mrtino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

1. Il Direttore generale adotta il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro sulla base delle direttive regionali, nel rispetto delle previsioni di cui alle leggi nazionali e regionali e in coerenza con i principi fissati dall'Accordo 1° luglio 2004 (Atto di intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni» di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della legge n. 5 giugno 2003, n. 131), sentito il Rettore dell'Università, e lo trasmette alla Regione e al Ministero della Salute entro cinque giorni dall'adozione.

2. La Giunta regionale, entro i successivi quaranta giorni, approva il Regolamento, anche con le modifiche ritenute necessarie, acquisite le eventuali osservazioni del Ministero della Salute e previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente per materia, da rendersi nel termine di trenta giorni, trascorsi i quali si intende espresso. In caso di successive modifiche ed integrazioni viene seguita la medesima procedura.

3.L'assetto organizzativo dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST -Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro deve assicurare lo svolgimento complementare e

integrato delle funzioni assistenziali, delle funzioni formative e scientifiche e di ricerca nella disciplina di Oncologia e in quelle complementari ed integrate. Resta fermo quanto previsto dalla disciplina nazionale e regionale per quanto attiene all'assetto organizzativo e al funzionamento delle restanti attività formative, assistenziali, scientifiche e di ricerca che concorrono allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università.

4. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro disciplina, anche in coerenza con le previsioni di cui al d.lgs. 517/1999, in particolare:

a) le macro articolazioni aziendali;

b) le modalità di funzionamento dei Dipartimenti;

c) le responsabilità, le attribuzioni e i compiti del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, dei Direttori di Dipartimento e dei dirigenti delle strutture, ivi comprese, per i dirigenti di struttura complessa, le decisioni che impegnano l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro verso l'esterno;

d) l'assetto funzionale e organizzativo delle attività di trapianto di organi solidi e tessuti in attuazione della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 60 (Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule);

e) i criteri e le modalità di affidamento della direzione delle strutture e degli uffici ai dirigenti;

f) le modalità e le procedure di contrattazione per le forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale;

g) le modalità di gestione amministrativa e contabile autonoma delle attività di ricerca.

5. Per la disciplina di determinate materie il Regolamento di organizzazione e funzionamento può rinviare, a specifici regolamenti.

6. Ai sensi dell'art. 22, il Direttore generale nomina, tra i soggetti inseriti negli elenchi di cui all'art. 23, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Le nomine dei Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata ospedaliera e universitaria sono effettuate dal Direttore generale d'intesa con il Rettore, scegliendo nell'ambito di terne di nominativi proposte dai Comitati di Dipartimento e garantendo l'equilibrio numerico tra le Direzioni universitarie ed ospedaliere.

Art. 28-*quater*.

Norme di riferimento e di finanziamento dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

1. I rapporti tra Regione e Università sono regolati da un protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 12 e della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli studi di Genova ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nulla è innovato in materia di finanziamento delle attività di assistenza e di ricerca svolte dall'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

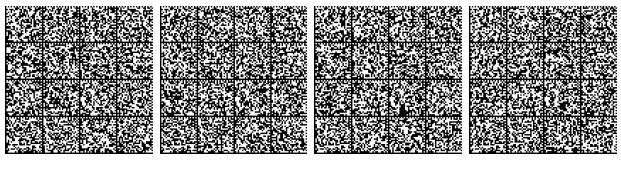

L'attività di ricerca è finanziata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28-*quinquies*.

Organi consultivi dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

1. Ai sensi dell'art. 77, la Giunta regionale individua il Comitato etico dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, di cui alla legge regionale 7/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, quale sezione del Comitato etico regionale dedicata alle sperimentazioni in materia oncologica per tutto il territorio ligure.

2. Al fine di svolgere funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività clinica e di ricerca è costituito il Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dei principi stabiliti dall'Accordo 1° luglio 2004.

Art. 29.

Norma di rinvio

1. Le norme del Capo IV del presente Titolo trovano applicazione in quanto compatibili, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 26, commam1, lettere da *a)* a *d)*

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 60 (Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule)

1. Al comma 3, dell'art. 3, della legge regionale 60/2009, le parole «Il Dipartimento trapianti d'organo di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole «L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino -IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro».

Art. 3.

Norme transitorie e finali

1. La presente legge, a seguito della costituzione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, comporta la modifica dell'ordinamento degli assetti istituzionali e degli organi di direzione e controllo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino e dell'Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

2. Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, il processo istruttorio, di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, è svolto dall'Agenzia Sanitaria Regionale, unitamente al Rettore dell'Università degli studi di Genova, al Direttore scientifico dell'IST e al Direttore del Dipartimento Emato-Oncologico di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino, quali unici rappresentanti della componente clinica.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia conclude la fase istruttoria, predisponendo la domanda di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata della necessaria documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto stesso, e la trasmette alla Giunta.

4. La Giunta, acquisito il parere obbligatorio della competente Commissione consiliare sulla documentazione trasmessa dall'Agenzia, da rendersi entro il termine di trenta giorni, trascorsi i quali si intende espresso, provvede a inoltrare al Ministero la richiesta di riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

5. La costituzione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è fissata dalla data del riconoscimento di istituto scientifico disposto con decreto del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione. Da questa data tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti definitivamente al nuovo soggetto giuridico.

6. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è tenuto a garantire la continuità dei percorsi di stabilizzazione e di assunzione, attualmente in corso presso l'Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro in applicazione della legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni.

7. Fino alla data di nomina del Direttore generale dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro, il corrente svolgimento delle funzioni di direzione amministrativa e sanitaria è assicurato dai Direttori generali, sanitari e amministrativi in carica.

8. In sede di prima nomina dei Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro non si applica il limite di età previsto dall'art. 41, comma 3, della 1egge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede, d'intesa con il Rettore, alle modifiche al protocollo generale d'intesa Regione-Università conseguenti al riassetto dell'attività di trapianto di cui dell'art. 28-*ter*, comma 4, lettera *d)*, della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, come inserito dall'art. 1 della presente legge.

10. Le espressioni «Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino» e «Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro» ovunque ricorrano nelle leggi regionali sono sostituite dall'espressione «IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro».

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 3, 4, 5, 9 della legge regionale n. 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'art. 3, comma 1-*bis*, e l'art. 10 della legge regionale n. 7/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il Capo I del Titolo V della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) l'art. 3, comma 2, lettera *a)*, e l'art. 10, commi 2, lettera *a)*, e 4 della legge regionale n. 60/2009.

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 1° marzo 2011

BURLANDO

11R0166

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2011, n. **3.**

Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale – *Parte I della Regione Liguria n. 4 del 2 marzo 2011*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La presente legge detta norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private a norma degli articoli 7, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

Art. 2.

Funzioni di competenza regionale

1. In conformità al n. 361/2000 le funzioni amministrative di cui all'art. 1 sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 della Costituzione e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione Liguria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione provvede:

a) al riconoscimento della personalità giuridica privata determinato dall'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private di cui all'art. 4;

b) all'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) alla sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni ai sensi dell'art. 23 del codice civile;

d) alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica ai sensi dell'art. 27 del codice civile e delle disposizioni di attuazione del codice civile;

e) alla devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile e delle disposizioni attuative del codice civile;

f) alla cancellazione della persona giuridica dal Registro ai sensi delle disposizioni attuative del codice civile;

g) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 35 del codice civile agli amministratori e ai liquidatori che non richiedono le iscrizioni nel Registro nei termini stabiliti all'art. 10.

3. Nei confronti delle sole fondazioni vengono esercitate le seguenti ulteriori funzioni:

a) il controllo sulle fondazioni ai sensi dell'art. 25 del codice civile e dell'art. 7;

b) il coordinamento dell'attività e l'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni ai sensi dell'art. 26 del codice civile;

c) la trasformazione delle fondazioni ai sensi dell'art. 28 del codice civile.

Art. 3.

Organi competenti all'adozione dei provvedimenti

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, e 3.

2. Con decreto del dirigente della struttura competente per materia sono adottati i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *f)*, *g)*.

Art. 4.

Registro regionale delle persone giuridiche private

1. Il registro delle persone giuridiche private, ai sensi e eper gli effetti di cui al n. 361/2000, di seguito denominato Registro, assicura la pubblicità nei confronti dei terzi degli atti e dei fatti indicati nell'art. 4 del n. 361/2000.

2. Il Registro è tenuto con le modalità stabilite d.P.R. n. 361/2000 e da deliberazione della Giunta regionale. La tenuta, l'aggiornamento e la conservazione del Registro sono effettuati con modalità informatiche in modo da garantire completezza, pubblicità, tempestività, diffusione e certezza delle informazioni contenute nel rispetto, altresì, della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Nel Registro sono iscritte, le istituzioni che, a seguito del procedimento di cui all'art. 5, ottengono il riconoscimento di personalità giuridica. L'iscrizione ha effetto costitutivo.

4. Nel Registro sono iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto a seguito di approvazione, secondo quanto disposto all'art. 6.

5. Sono soggetti, altresì, ad iscrizione nel Registro il trasferimento della sede, l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

6. Il Registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta. La Regione rilascia gli estratti e i certificati che sono richiesti.

Art. 5.

Riconoscimento della personalità giuridica

1. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che operano nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione Liguria, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro di cui all'art. 4.

2. La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica è sottoscritta dal rappresentante legale e trasmessa alla Regione Liguria. La domanda è corredata dalla documentazione come individuata con provvedimento della Giunta regionale.

3. Ai fini del riconoscimento, l'atto costitutivo, in forma di atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile, e lo statuto devono essere redatti in conformità alle norme del codice civile in materia di persone giuridiche private e prevedere gli strumenti idonei per il buon andamento e la corretta gestione amministrativa dell'istituzione.

4. Il riconoscimento della personalità giuridica è subordinato alla valutazione dell'opportunità dello stesso in relazione alla finalità statutaria e alla valutazione della congruità della situazione finanziaria e patrimoniale al perseguimento dello scopo statutario.

5. Il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni istituite per testamento può, in caso di inerzia dei soggetti abilitati alla presentazione della domanda, essere disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del n. 361/2000.

6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può individuare la consistenza minima delle risorse finanziarie e patrimoniali ai fini del riconoscimento.

Art. 6.

Approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto

1. La domanda diretta ad ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e l'iscrizione nel Registro è sottoscritta dal rappresentante legale e trasmessa alla Regione Liguria entro trenta giorni dalla deliberazione di adozione delle modifiche stesse o dal rilascio della copia autentica notarile in caso di atto pubblico. La domanda è corredata dalla documentazione individuata con provvedimento della Giunta regionale.

2. Qualora le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto siano tali da estendere le finalità proprie dell'istituzione oltre l'ambito della Regione Liguria ovvero comportino l'operatività dell'istituzione

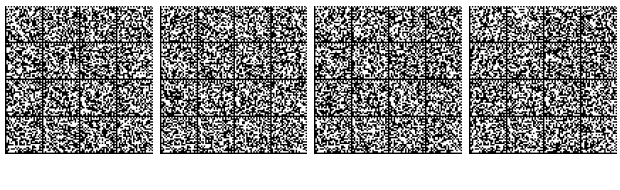

in materie che non rientrano nella competenza regionale, è dichiarata, con decreto del dirigente, l'improcedibilità per incompetenza. La cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche private ha effetto dalla data d'iscrizione dell'istituzione al Registro delle persone giuridiche private della Prefettura o della Regione competente.

Art. 7.

Controllo sulle fondazioni

1. La Giunta regionale esercita il controllo sulle fondazioni ai sensi dell'art. 25 del codice civile.

2. A tal fine le fondazioni trasmettono alla Regione, immediatamente dopo l'approvazione e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, copia degli atti contabili e delle relative deliberazioni di approvazione, nonché l'aggiornamento dello stato patrimoniale corredati da una relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere.

3. Il controllo sulla documentazione trasmessa alla Regione è esercitato con modalità a campione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla Regione ogni documento o notizia loro richiesti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

5. La documentazione contabile e patrimoniale trasmessa ai fini del controllo è soggetta a diritto di accesso nei casi e con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 8.

Estinzione, devoluzione dei beni e cancellazione dal Registro della persona giuridica privata

1. La Regione accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile. Lo scopo deve intendersi divenuto impossibile qualora sia venuta meno la congruità del patrimonio e dei mezzi dell'istituzione.

2. La domanda per la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 27 del codice civile delle persone giuridiche private, sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa alla Regione, deve contenere l'indicazione delle cause di estinzione ed essere corredata dalla documentazione individuata con provvedimento della Giunta regionale.

3. La Regione dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al Presidente del Tribunale ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni attuative del codice civile. 4. Chiusa la procedura di liquidazione, su ordine del Presidente del Tribunale, si provvede, con decreto del dirigente della struttura competente per materia, alla cancellazione dal Registro.

4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di devoluzione dei beni che residuano dalla chiusura della procedura di liquidazione, ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile.

Art. 9.

Semplificazione

1. I termini dei procedimenti di cui alla presente legge sono definiti nel Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) assicurando la riduzione dei tempi previsti dal d.P.R. n. 361/2000.

2. Nel corso dei procedimenti di cui alla presente legge, al fine della riduzione dei tempi e della semplificazione, le comunicazioni tra la struttura competente e i richiedenti avvengono tramite strumenti informatici.

3. La struttura competente fornisce consulenza per l'inoltro delle domande relative ai procedimenti al fine di agevolare il buon esito delle procedure, la contrazione dei tempi e la riduzione degli oneri.

Art. 10.

Sanzioni amministrative

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del codice civile, gli amministratori e i liquidatori richiedono l'iscrizione nel Registro delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto nel termine previsto dall'art. 6, del trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, della sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, delle deliberazioni di scioglimento, dei provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, del cognome e nome dei liquidatori, nel termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento che le dispone.

2. Alle funzioni relative all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 35 del codice civile per coloro che non richiedono le iscrizioni prescritte nei termini di cui al comma 1, si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11.

Norma di interpretazione autentica

1. L'esercizio in capo alla Regione delle funzioni di controllo sugli enti privatizzati previsto dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modifiche e integrazioni è da intendersi riferito alle fondazioni con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

Art. 12.

Nonna transitoria

1. Fino all'approvazione di nuove disposizioni, continuano a trovare applicazione le deliberazioni della Giunta regionale già assunte per la tenuta del Registro e per lo svolgimento dei procedimenti di cui alla presente legge.

Art. 13.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 1° marzo 2011

BURLANDO

11R0167

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2011, n. **4.**

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico – edilizio).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria Parte I – n. 4 del 2 marzo 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio).

1. L'art. 1 della legge regionale n. 49/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
Finalità

1. In attuazione dell'Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, conclusa in data 1° aprile 2009, per individuare misure di contrasto della crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia, la presente legge disciplina interventi atti a promuovere l'adeguamento funzio-

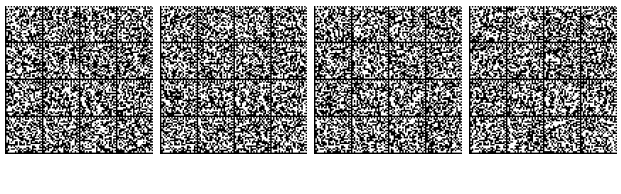

nale, architettonico e ambientale degli edifici attraverso l'ampliamento dei volumi esistenti, nonché la riqualificazione urbanistica, paesistica e/o ambientale attraverso il rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di rischio idraulico o idrogeologico o di incompatibilità urbanistica anche mediante l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici.

2. La presente legge ha carattere straordinario e le relative disposizioni hanno efficacia fino al 31 dicembre 2013.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 49/2009

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2009 le parole: «senza che ciò inibisca la possibilità di» sono sostituite dalle seguenti: «ma di Cui sia possibile».

2. La lettera *c)* del comma i dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2009 è sostituita dalla seguente:

«*c)* Edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale in quanto alternativamente:

1) presentano una o più delle seguenti condizioni:

1.1. esposizione a rischio idraulico o idrogeologico in base ai vigenti piani di bacino;

1.2. accertate criticità statico-strutturali concretanti rischio per la pubblica e privata incolumità;

1.3. interferenza rispetto all'attuazione di interventi aventi ad oggetto infrastrutture od opere di pubblica utilità;

1.4. incompatibilità per contrasto della funzione insediata o della tipologia della costruzione o per degrado rispetto al contesto urbanistico;

2) ricadono in aree in cui i vigenti piani urbanistici comunali prevedano già la possibilità di interventi di sostituzione edilizia ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modifiche e integrazioni.».

3. La lettera *f)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2009 è sostituita dalla seguente:

«*f)* Volumetria esistente: l'ingombro geometrico della costruzione calcolato con il metodo dell'altezza media ponderale dei fronti fuori terra, ultimato alla data del 30 giugno 2009. Si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura;».

4. Dopo la lettera *f)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2009, è aggiunta la seguente:

«f-bis) Sito: la porzione di terreno circostante l'edificio e in proprietà del proponente alla data del 30 giugno 2009, di estensione non superiore a 25 metri rispetto al sedime originario dell'edificio .» .

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 49/2009

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2009 le parole: «1000 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti «1500 metri cubi».

2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2009, dopo le parole: «interventi di ampliamento,» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti di rendimento energetico che siano» e sono soppresse le seguenti: «statica e/o energetica».

3. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2009 le parole: «è consentito un incremento di 60 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento pari a 60 metri cubi».

4. Dopo la lettera *c)* del comma 1 è aggiunta la seguente:

«c-bis) per edifici di volumetria esistente compresa fra 1000 e 1500 metri cubi un incremento fino ad un massimo di 170 metri cubi.».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2009 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli interventi di ampliamento di cui al comma l possono essere realizzati anche mediante mutamento d'uso di locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della costruzione esistente.».

6. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2009 le parole: «Gli ampliamenti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ampliamenti di cui ai commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «sono realizzabili» è soppressa la seguente: «anche»; dopo le parole: «piani urbanistici» sono inserite le seguenti: «vigenti e/o operanti in salvaguardia».

7. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2009, dopo le parole: «ampliamenti in senso orizzontale» sono inserite le seguenti: «e laddove gli ampliamenti in senso verticale comportino la realizzazione di un nuovo piano».

8. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2009 è soppresso.

9. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2009 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della 1egge regionale n. 49/2009

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2009 le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono».

2. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n 49/2009 le parole: «venga, oltre gli obblighi di legge, strutturalmente adeguato alle norme antisismiche» sono sostituite dalle seguenti: «venga adeguato alla normativa antisismica» e sono soppresse le seguenti parole: «in vigore a decorrere dal 30 giugno 2009».

3. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2009 le parole: «nonché dotato di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili» sono soppresse e la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonché».

4. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2009, dopo le parole: «maggiore del 20 per cento» sono inserite le seguenti: «, le tegole in laterizio tipo ''coppo'', le lastre in pietra tipo lose ed altri materiali tipici liguri».

5. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2009 le parole: «della Denuncia di inizio attività (DIA)» sono sostituite dalle seguenti: «del permesso di costruire».

6. Alla fine della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2009 sono aggiunte le seguenti parole: «, tegole in laterizio tipo ''coppo'', lastre in pietra tipo lose ed altri materiali tipici liguri;».

7. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 4 sono inserite le seguenti:

«c-bis) di un ulteriore 5 per cento qualora vengano realizzati almeno due dei seguenti interventi:

1. tetto fotovoltaico con potenza di picco non inferiore a Kw 1,00;

2. serbatoio interrato per il recupero delle acque pluviali di capacità non inferiore a metri cubi 10,00;

3. ripristino di suolo agricolo, incolto e abbandonato, classato agrario al catasto rurale, al 30 giugno 2009, a condizione che venga compreso nell'intervento, il restauro della muratura di sostegno in pietra, ove esistente, delle tipiche fasce liguri e che l'area di terreno recuperato sia pari almeno a dieci volte la superficie lorda dell'immobile ampliato e si trovi nell'interno del lotto di pertinenza dell'immobile o comunque entro un raggio non superiore a metri 200;

4. relativamente a zone boscate e pascoli percorsi dal fuoco, prima del 30 giugno 2009, realizzazione di un congruo progetto di ricostruzione del soprassuolo vegetale, relativamente alla parte di proprietà circostante l'immobile, pari almeno a 20 volte la superficie dell'immobile ampliato.

5. ripristino, previa convenzione con l'amministrazione comunale, di antichi sentieri, mulattiere, stradine vicinali d'uso pubblico, anche in eventuale funzione anti incendio boschivo, registrati nelle mappe catastali, avendo uno sviluppo di almeno 300 metri lineari, direttamente serventi o confinanti con il lotto in cui è inserito l'immobile;

c ter) di un ulteriore 3 per cento qualora si tratti di interventi su edifici residenziali posti ad altitudine superiore ai cinquecento metri s.l.m. e ricadenti in comuni non costieri.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 49/2009

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2009, dopo le parole: «in difformità da esso», sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle difformità non aventi ad oggetto i volumi o le superfici;».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 5, è sostituita dalla seguente:

«*b)* integralmente condonati con tipologia di abuso 1 ''Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici'' di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni. Ove si tratti di condoni aventi ad oggetto soltanto alcune parti dell'edificio o dell'unità immobiliare, le relative volumetrie sono computate ai fini della determinazione dell'entità della volumetria esistente, ma devono essere sottratte ai fini del computo dell'ampliamento realizzabile in applicazione degli articoli 3 e 4;».

3. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5, è sostituita dalla seguente:

«*c)* ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosità idraulica od idrogeologica in cui i piani di bacino non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento;».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 49/2009

1. L'art. 6 della legge regionale n. 49/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 6
Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione residenziale

1.I singoli edifici prevalentemente residenziali, o ad essi assimilabili quali residenze collettive, esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 1), lettera *c)*, numeri 1) o 2) possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 35 per cento del volume esistente. Per gli edifici aventi volumetria superiore a 2000 metri cubi l'incremento massimo ammissibile non può superare i 700 metri cubi.

2. Gli interventi di ricostruzione di cui al comma 1 possono avvenire nel sito, come definito nell'art. 2, comma 1, lettera f-bis), ovvero in altra area idonea a soddisfare le finalità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale ed i relativi progetti devono altresì comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o, quanto meno, l'approvazione della disciplina urbanistica delle stesse.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono qualificabili di sostituzione edilizia ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2008 e successive modifiche e integrazioni e sono assentibili:

a) in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati ivi previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non computarsi nell'incremento volumetrico di cui al comma 1, se interrati;

b) in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico e dei piani di bacino nonché alle norme antisismiche ed alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modifiche e integrazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia).

4. Gli interventi di ricostruzione che prevedano la delocalizzazione dell'edificio al di fuori del sito e si pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale, con esclusione degli interventi ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, n. 2), sono assentibili mediante procedura di Conferenza di servizi regolata dall'art. 59 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modifiche e integrazioni nel cui contesto sono rilasciati i titoli abilitativi necessari ed approvate le varianti sottese ai relativi progetti concernenti parametri diversi da quello dell'incremento volumetrico di cui al comma 1. Tali varianti sono qualificate di esclusivo interesse locale e la loro approvazione o controllo di legittimità a norma della vigente legislazione regionale è riservata all'esclusiva competenza dell'amministrazione provinciale.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 49/2009

1. L'art. 7 della legge regionale n. 49/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione diversa da quella residenziale

1. Al fine di conseguire effetti di riqualificazione urbanistica, paesistica e/o ambientale i Comuni, in osservanza dei presupposti, dei requisiti, delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 6, possono approvare interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino al 35 per cento della volumetria esistente aventi ad oggetto edifici a destinazione diversa da quella residenziale e di consistenza non eccedente 10.000 metri cubi, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste nel vigente strumento urbanistico comunale.

2. Gli interventi di cui al comma 1, ove comportanti la delocalizzazione in altro sito, possono essere assentiti soltanto in aree edificabili in base al vigente strumento urbanistico comunale e a condizione che il soggetto attuatore si impegni in apposito atto convenzionale, da sottoscrivere con il Comune prima del rilascio del titolo edilizio, alla realizzazione delle opere di sistemazione, anche di interesse pubblico, necessarie per il superamento delle condizioni di incongruità che giustificano la delocalizzazione.

3 Gli interventi di cui al comma 2, ove prevedano l'insediamento della destinazione d'uso residenziale, possono essere assentiti, senza l'incremento volumetrico previsto dal comma 1, soltanto in aree edificabili diverse da quelle agricole e di presidio ambientale, nel rispetto delle destinazioni d'uso e delle altezze previste dal vigente strumento urbanistico comunale ed a condizione che il soggetto attuatore si impegni nell'atto convenzionale previsto nel comma 2, in aggiunta alla realizzazione delle opere di sistemazione dell'area liberata, alternativamente :

a) alla realizzazione di alloggi di edilizia abitativa convenzionata per una quota pari al 20 per cento della volumetria assentibile secondo prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione - tipo prevista dall'art. 18 del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e integrazioni;

b) alla monetizzazione a favore del Comune del valore corrispondente alla quota di edilizia abitativa convenzionata di cui alla lettera *a)*, da destinarsi ad edilizia residenziale pubblica (ERP).

4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono qualificabili di sostituzione edilizia ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2008 e successive modifiche e integrazioni e, ove prevedano la delocalizzazione dell'edificio al di fuori del sito e non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, n. 2), sono assentiti mediante procedura di Conferenza di servizi regolata dall'art. 59 della legge regionale n. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni, nel cui contesto sono rilasciati i titoli abilitativi necessari ed approvate le varianti alla strumentazione urbanistica comunale sottese ai relativi progetti concernenti parametri diversi da quello dell'incremento volumetrico di cui al comma 1 e la destinazione d'uso da attribuire all'area liberata dalla demolizione. L'approvazione di tali varianti è riservata alla Regione la quale, ove si tratti di interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, è altresì competente al contestuale rilascio dell'autorizzazione paesistico-ambientale.

5. A seguito dell'approvazione degli interventi è vietato il mutamento di destinazione d'uso dei relativi immobili per venti anni. Al momento del rilascio del titolo edilizio deve essere sottoscritto da parte dell'attuatore atto d'obbligo a mantenere per venti anni la destinazione d'uso assentita e a trascrivere il relativo vincolo nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dell'intervento, pena l'inefficacia del titolo edilizio.".

Art. 8.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 49/2009

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 49/2009 sono aggiunte le seguenti parole: «subordinato a convenzione con il Comune contenente gli impegni del soggetto attuatore inerenti le opere di urbanizzazione necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici e le modalità, i tempi e le garanzie di loro attuazione.».

Art. 9.

Norme transitorie

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7 della legge regionale 49/2009 così come modificati dalla presente legge, i Comuni, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, possono, con deliberazione soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio comunale, individuare:

a) aree e immobili suscettibili di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, in quanto ricorrono le condizioni stabilite nell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, numero 1) della legge regionale 49/2009 come modificato dalla presente legge;

b) le zone od ambiti idonei alla delocalizzazione degli edifici da demolire e ricostruire.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle istanze aventi ad oggetto l'approvazione dei progetti di demolizione e ricostruzione ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 49/2009 presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 1° marzo 2011

BURLANDO

11R0168

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 marzo 2011, n. **7-65/Leg.**

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 19 aprile 2011*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

Visto il titolo IV, capo II della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 393 del 4 marzo 2011 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante: Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg ''Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)''.»,

emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione al decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg. del 2009

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg «Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* del comma 1 le parole «, di vischio» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 22 marzo 201

DELLAI

(Omissis)

11R0211

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 febbraio 2011, n. **9.**

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale in materia di risparmio energetico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 mazo 2011)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 172 del 7 febbraio 2011

EMANA:

Il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 2 comma 1 del decreto del Presidente della provincia 29 settembre 2004, n. 34, è così sostituito:

«1. Il presente regolamento si applica a tutti gli edifici di nuova costruzione con esclusione degli edifici agricoli nonché degli edifici industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso.»

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del presidente della provincia 29 settembre 2004, n. 34, è così sostituito:

«2. Affinché possa essere rilasciato il certificato d'abitabilità, il fabbisogno energetico annuo degli edifici deve essere pari o inferiore alla categoria B del certificato CasaClima. La relativa certificazione è rilasciata dall'agenzia CasaClima.»

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del presidente della provincia 29 settembre 2004, n. 34, è abrogato.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e si applica agli edifici per i quali la domanda di concessione edilizia é stata inoltrata dopo la sua l'entrata in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 febbraio 2011

DURNWALDER

Questa disposizione entra in vigore dopo la chiusura del relativo procedimento di notifica ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.

11R0171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 febbraio 2011, n. **10.**

Modifica del regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2011)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 128 del 31 gennaio 2011

EMANA

Il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Di aggiungere nel testo del decreto del Presidente della Provincia 30 maggio 2003, n. 20,

«Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale» all'art. 19 il seguente comma:

«5. Su richiesta dell'assessore preposto, i posti nelle direzioni di dipartimento, di diretta collaborazione dell'assessore e nei limiti del contingente stabilito dalla Giunta provinciale, possono essere coperti da personale per chiamata dall'esterno comunque in possesso dei requisiti per l'accesso all'impiego provinciale. I relativi contratti hanno durata corrispondente al mandato politico dell'assessore. Il servizio così prestato presso la direzione del dipartimento matura ai fini della graduatoria per le assunzioni del relativo profilo professionale solo dal momento in cui l'assunzione possa avvenire in base all'ordine della graduatoria stessa.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 febbraio 2011

DURNWALDER

11R0172

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2011, n. **040/Pres.**

Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 10 del 9 marzo 2111)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e de controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

Visto il regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 054/Pres.;

Visti gli atti di modifica del regolamento sopra citato emanati con propri decreti 18 marzo 2008, n. 084/Pres., 7 ottobre 2009, n. 0276/Pres., 29 gennaio 2010, n. 016/Pres., 29 luglio 2010, n. 0178/Pres. e 31 agosto 2010, n. 0202/Pres. e decreti del direttore del Servizio sviluppo rurale 10 marzo 2010, n. 357 e 19 aprile 2010, n. 647;

Attesa la necessità di ridefinire la disciplina attuativa concernente gli interventi di cui trattasi, provvedendo nel contempo ad abrogare i regolamenti sopraccitati;

Visto che l'attuazione delle misure del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 avviene con l'emanazione e applicazione di apposito provvedimento applicativo di natura regolamentare;

Considerato che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili sono sottoposte al Comitato di sorveglianza del Programma;

Vista la deliberazione di Giunta regionale dell'11 febbraio 2011 n. 229 «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Nuovo Regolamento generale di attuazione»;

Ritenuto pertanto di emanare in tal senso il nuovo Regolamento Generale di Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale», emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni in premessa citate, il nuovo «Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

11R0144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2011, n. **043/Pres.**

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 227 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 16 marzo 2111)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo;

Visto l'art. 12-*bis*, comma 1-*bis*, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

Visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, n. L 337 del 21 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis) nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Vista la comunicazione della Commissione (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie C n. 16/1 del 22 gennaio 2009;

Considerato che la predetta Comunicazione, tenendo conto delle circostanze particolari determinatesi nel contesto della crisi finanziaria e delle gravi turbative del sistema economico internazionale, ha definito criteri e modalità straordinari per l'adozione da parte degli Stati membri di misure di aiuto alle imprese rispetto alle ordinarie misure di aiuto soggette a notificazione preliminare alla Commissione europea;

Viste le Comunicazioni della Commissione europea del 25 febbraio 2009, 31 ottobre 2009 e 15 dicembre 2009 recanti modifiche al predetto quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Vista la decisione n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, relativa all'Aiuto di Stato n. N 248/2009 - Italy, della Commissione europea;

Vista la decisione n. C(2010)715 del 1° febbraio 2010, relativa all'Aiuto di Stato n. N 706/2009 - Italy, della Commissione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010 (Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 recante: "Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica");

Atteso che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010 ha stabilito, tra l'altro, le condizioni per la concessione di aiuti di importo limitato alle imprese di produzione di prodotti agricoli entro il 31 dicembre 2010;

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratore e delle famiglie accelerazione di lavori pubblici);

Vista la comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 ("Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica"), di seguito Direttiva;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 che approva il regime di aiuti SA.32036 «Aiuti compatibili di importo limitato» di cui all'art. 3 della Direttiva;

Richiamato l'art. 12-*bis*, comma 1-*bis*, della legge regionale 4/2005 come modifcato dall'art. 13, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) per il quale per le finalità di cui al comma 1 del medesimo art. 12-*bis* e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) nonché le condizioni di cui alla Comunicazione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della commissione europea in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433 che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, la linea incentivante di cui al capo I della legge regionale 4/2005, con riserva di integrare l'elenco con ulteriori regimi;

Considerato che dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 le imprese agricole di alcuni comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia sono state interessate da gelate, evento calamitoso che per sua intensità ha arrecato notevoli danni agli impianti di produzione arboree ed arbustive e che con proprio decreto 11 agosto 2010, n. 0195/Pres. è stato riconosciuto quale avversità atmosferica di carattere eccezionale;

Rilevato che il predetto evento calamitoso ha determinato un'ulteriore accentuazione dello stato di sofferenza delle imprese ricadenti nei comuni colpiti e già in difficoltà nel contesto generale di situazione di crisi finanziaria ed economica;

Considerato che a seguito di tale evento è stato emanato, con proprio decreto 18 ottobre 2010, n. 0227/Pres., il regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dal sopra descritto evento gelate;

Considerato che il suddetto decreto prevede che i finanziamenti siano concessi nel rispetto delle modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica definite con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010;

Atteso che la comunicazione della Commissione europea 1° dicembre 2010 e l'art. 3 della Direttiva prevedono la possibilità di concedere entro il 31 dicembre 2011 aiuti compatibili di importo limitato alle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli nel caso in cui le imprese presentino una richiesta completa nell'ambito di un regime di aiuti entro il 31 marzo 2011, in termini quindi estesi e favorevoli alle imprese rispetto alla precedente previsione che prevedeva come ultima data utile alla concessione dell'aiuto il 31 dicembre 2010;

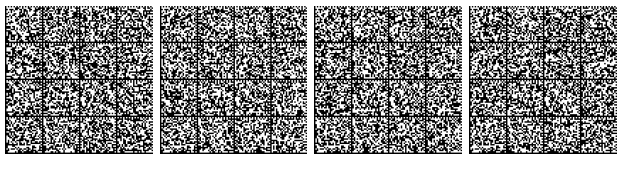

Ritenuto pertanto, anche in considerazione della necessità di continuare a garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese ricadenti nei comuni colpiti dal suddetto evento atmosferico, di predisporre un regolamento che, nel tener conto del Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica di cui alla comunicazione della Commissione 1° dicembre 2010, modifichi il regolamento vigente emanato con proprio decreto n. 0227/Pres./2010 prevedendo in particolare il riferimento alla Direttiva e alla decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 che approva il regime di aiuti SA.32036;

Considerato che tutte le altre condizioni stabilite dalla Direttiva per la concessione degli aiuti risultano soddisfatte dai criteri e modalità definiti con il predetto regolamento emanato con proprio decreto n. 0227/Pres./2010;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 329 di data 25 febbraio 2011 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 227 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Considerato che con la medesima deliberazione i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento sono stati individuati quale canale contributivo a cui si applicano le condizioni della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 227 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010, in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Uffciale della Regione.

p. il Presidente
Il vicepresidente: CIRIANI

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2010

1. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 18 ottobre 2010, n. 227 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 in attuazione del comma 1-*bis*, dell'art. 12-*bis*, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 12 a 15, dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)), le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea ''Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica'').».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2010

1. Il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2010 è sostituito dal seguente:

«4. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'importo dell'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito nell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 261/2009, non comporta il superamento del limite di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tutti gli aiuti de minimis e a tutti gli aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 eventualmente ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008.».

Art. 3.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2010

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010, tutti i provvedimenti di concessione dei finanziamenti di cui al presente regolamento contengono esplicito riferimento alla stessa direttiva e alla decisione di autorizzazione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 che approva il regime di aiuti SA.32036 ''Aiuti compatibili di importo limitato''.».

Art. 4.

Ambito e condizioni di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 marzo 2011 dalle imprese di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 227/2010, conformemente al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria.

2. I finanziamenti erogati ai sensi del Presidente della Regione 227/2010 così come modificato dal presente regolamento sono concessi entro il 31 dicembre 2011.

Art. 5.

Disposizione transitoria

1. Sono fatte salve le domande di finanziamento presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento purché integrate in conformità al contenuto dello stesso.

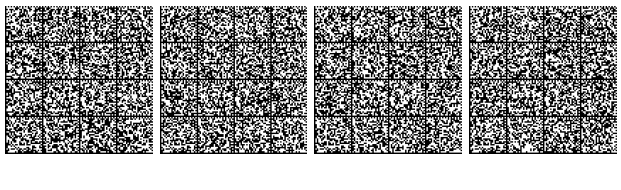

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: Il vicepresidente: CIRIANI

11R0160

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2011, n. **3.**

Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione del Veneto n. 11 dell'8 febbraio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, tenuto conto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2007 «Istituzione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia» e 18 luglio 2008 «Nomina e organizzazione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia» promuove e favorisce le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, che ricorre nel 2011, sostenendo la realizzazione e lo svolgimento di iniziative ed eventi culturali commemorativi del Risorgimento italiano, specie se storicamente legati al territorio del Veneto, con particolare riferimento alle attività promosse sul tema del Risorgimento e dell'Unità d'Italia dalle istituzioni scolastiche.

Art. 2.

Programma delle celebrazioni

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tenuto conto del programma nazionale delle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della Unità d'Italia, elabora ed attua il programma regionale delle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della Unità d'Italia.

2. Il programma elaborato dall'Ufficio di Presidenza, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, prevede la promozione e l'organizzazione di iniziative attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari, servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle celebrazioni, concorsi per la presentazione di progetti aventi ad oggetto il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, la realizzazione di opere ed allestimenti, la raccolta di finanziamenti e sponsorizzazioni, la pubblicazione di opere storiografiche sul Risorgimento italiano e veneto e sulla costruzione dello Stato unitario.

Art. 3.

Comitato d'onore

1. La Regione del Veneto, nelle iniziative del programma delle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della Unità d'Italia, è rappresentata da un Comitato d'onore, che opera a titolo onorifico, costituito dall'Ufficio di Presidenza e composto da:

a) il Presidente della Regione del Veneto;

b) il Presidente del Consiglio regionale del Veneto;

c) i Presidenti dei Gruppi consiliari;

d) il Sindaco del comune Capoluogo di Regione;

e) i direttori dei musei del Risorgimento di Padova, Vicenza e Villafranca;

f) un rappresentante di ciascuna delle Fondazioni bancarie del Veneto;

g) i rettori delle Università degli Studi del Veneto.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0001 «Consiglio regionale» del bilancio pluriennale 2010-2012.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 febbraio 2011

ZAIA

11R0096

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. **4.**

Modifica della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici".

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione del Veneto n. 14 del 15 febbraio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 «Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Ai fini di cui alla presente legge non si considerano a bosco, oltre ai terreni già considerati non a bosco dall'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 «Legge forestale regionale», purché non si tratti di aree che trovino specifica tutela negli strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge:

a) le macchie boscate e i boschetti sino a una superficie massima di 5.000 metri quadrati, realizzati anche senza ricorso a finanziamenti pubblici;

b) in territori ricompresi nell'ambito territoriale di comunità montana, i terreni catastalmente censiti come aree non boscate, nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da meno di venticinque anni; l'applicazione del suddetto parametro viene definita, in relazione alle caratteristiche tipologiche del soprassuolo, nell'ambito delle disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale.».

Art. 2.

Inserimento di articolo nella legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 «Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici»

1. Alla legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-*bis* (Strutture funzionali all'impiego delle biomasse legnose per la produzione d'energia). — 1. Al fine di incrementare l'approvvigionamento locale di biomasse legnose forestali e di razionalizzarne il trasporto nell'ambito di filiera corta, gli interventi di realizzazione di piazzole attrezzate per lo stoccaggio di materiale legnoso grezzo e triturato, non sono considerati interventi per la realizzazione di insediamenti di tipo agro industriale di cui al comma 7 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e possono essere realizzati su terreni agricoli anche da imprese di utilizzazione forestale e dagli altri soggetti esercenti attività agromeccanica, come defnita dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in deroga ai commi 2 e 3 dell'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

2. La Giunta regionale entro il31 marzo 2011 stabilisce, con riferimento agli interventi previsti dal comma 1:

a) le modalità perla realizzazione delle piazzole attrezzate secondo criteri di sostenibilità ambientale;

b) le modalità per il ripristino dell'area nello stato originario al termine dell'utilizzo;

c) gli ambiti e le caratteristiche della filiera corta.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 febbraio 2011

ZAIA

11R0145

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. **5.**

Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione del Veneto n. 14 del 15 febbraio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni per gli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili

1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» la cui capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al medesimo decreto, nonché gli impianti di piccola cogenerazione, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 «Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE», qualora siano collocati in area agricola su lotti di terreno fra loro contigui e appartenenti a uno o più proprietari o per i quali può essere individuata un'unica soluzione di connessione, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», sono da considerarsi come un unico impianto.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 febbraio 2011

ZAIA

11R0146

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. **6.**

Disciplina concernente l'abbattimento di alberi di olivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione del Veneto n. 11 dell'8 febbraio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione del Veneto tutela il patrimonio olivicolo quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale, coniugando tali valori con l'esigenza di assicurare la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di olivo.

2. L'abbattimento di alberi di olivo è vietato, fatti salvi i casi di cui agli articoli 2 e 3.

3. Ai fini della presente legge, il taglio, l'estirpazione o la cavatura della pianta ai fini di un successivo trapianto sono assimilati all'abbattimento.

4. Non sono sottoposti alla presente disciplina:

a) gli alberi di olivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e parchi;

b) gli alberi monumentali di olivo inseriti nell'elenco di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 «Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali»;

c) gli alberi di olivo estirpati nell'ambito di azienda vivaistica da soggetto titolare dell'autorizzazione di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 «Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali».

Art. 2.

Disciplina relativa all'abbattimento di alberi di olivo

1. In deroga al divieto di cui all'art. 1, è consentito l'abbattimento di alberi di olivo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo o dell'art. 3, comma 1, fatti salvi i vincoli e lo specifico regime sanzionatorio per gli oliveti realizzati a fronte dell'erogazione di contributi pubblici.

2. Nei terreni dove non ricorrono vincoli di ordine paesaggistico o idrogeologico, l'abbattimento degli alberi di olivo è consentito previa comunicazione inoltrata almeno trenta giorni prima dal proprietario o dal conduttore in possesso del consenso del proprietario, al comune dove è ubicata la superficie a oliveto oggetto dell'intervento, ai fini della verifica della conformità dell'intervento con gli strumenti urbanistici; decorso tale termine si forma il silenzio-assenso.

3. Nei casi in cui l'area ove sono ubicate le piante sia sottoposta a tutela o vincolo di ordine paesaggistico o idrogeologico, l'abbattimento, su domanda del richiedente, può essere autorizzato dal comune previo provvedimento dell'autorità competente in materia.

4. A compensazione degli alberi da abbattere, può essere previsto l'obbligo di impiantare altrettanti alberi di olivo nel medesimo o in altri fondi di proprietà o condotti dal richiedente, stabilendo altresì modalità e termini dell'impianto.

5. In ogni caso possono essere abbattuti per singola azienda agricola fino a cinque alberi di olivo per biennio, previa comunicazione alle competenti strutture della Giunta regionale almeno trenta giorni prima dell'abbattimento.

Art. 3.

Disciplina derogatoria

1. Nei casi in cui venga rilevata la non conformità con gli strumenti urbanistici, l'abbattimento può essere autorizzato dal comune qualora ricorrano le seguenti circostanze:

a) la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o la scarsa produttività dovuta a cause non rimuovibili;

b) l'eccessiva fittezza del sesto d'impianto tale da recare danno all'oliveto o da rendere disagevoli le operazioni colturali;

c) l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario finalizzate alla conservazione della stabilità del suolo, a evitare l'erosione dei terreni, a mantenere o ripristinare la corretta regimazione delle acque superficiali, a migliorare l'accessibilità ai fondi;

d) l'esecuzione di interventi edilizi di natura privata purché autorizzati dall'ente competente in materia;

e) l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

2. Le circostanze di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 sono accertate dalle competenti strutture della Giunta regionale su richiesta del comune.

Art. 4.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque abbatte alberi di olivo senza avere effettuato la preventiva comunicazione di cui all'art. 2, comma 2 ovvero senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione comunale di cui all'art. 2, comma 3 o di cui all'art. 3 o non esegue l'impianto compensativo con le modalità e nei termini prescritti o non esegue o non completa gli interventi e le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, è punito con la sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni albero abbattuto o non impiantato.

2. La Giunta regionale può aggiornare l'importo di cui al comma 1 commisurandolo fino a dieci volte il valore della produzione lorda vendibile annua di un albero di olivo in piena produzione.

3. L'abbattimento di cui all'art. 2 comma 5:

a) se effettuato senza la preventiva comunicazione alle competenti strutture della Giunta regionale, è punito con la sanzione amministrativa di euro 200,00 per ogni albero abbattuto;

b) se effettuato per un numero di alberi di olivo superiore a cinque per biennio, è punito con la sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni albero abbattuto.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale».

5. Le funzioni di vigilanza sono esercitate dal comune competente per territorio a cui compete comminare e introitare le relative sanzioni, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 «Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale».

Art. 5.

Disposizioni attuative

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e le procedure per la sua attuazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 febbraio 2011

ZAIA

11R0147

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2011, n. **3.**

Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emilia-Romagna - Parte prima n. 71 del 9 maggio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile attraverso la promozione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) e dall'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:

a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;

b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;

c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.

TITOLO II

INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Art. 3.

Accordi con enti pubblici

1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;

b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

Art. 4.

Rapporti con il volontariato e l'associazionismo

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. Per le medesime finalità, la Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei soggetti di cui al presente comma con gli Enti locali del territorio regionale.

2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, iscritte nei registri costituiti con le citate leggi regionali e dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile.

Art. 5.

Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i suindicati soggetti.

Art. 6.

Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali

1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini ed i collegi dei professionisti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle amministrazioni pubbliche non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera *g)*, della Costituzione, la Regione promuove iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire ai pubblici dipendenti una specifica preparazione ed a far maturare una spiccata sensibilità al fine della prevenzione e del contrasto alla corruzione ed agli altri reati connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge.

Art. 7.

Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 3, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:

a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;

b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;

c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.

Art. 8.

Attività della polizia locale. Interventi formativi

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 24 del 2003, valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. La Regione promuove, avvalendosi della fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" di cui al capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003, la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli Enti locali, delle Forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.

Art. 9.

Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene

1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.

2. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso.

TITOLO III

INTERVENTI DI PREVENZIONE TERZIARIA

Art. 10.

Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati

1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

a) l'assistenza agli Enti locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *b)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere);

b) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera *a)* e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera *a)* e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

Art. 11.

Politiche a sostegno delle vittime

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche mediante i programmi di protezione di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e i programmi di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone).

2. La "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati" di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 interviene a favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso o di azioni criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni previste dal medesimo articolo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12.

Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale

1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi regionali di cui all'articolo 3 e le attività derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

2. La struttura regionale competente per le iniziative sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso:

a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;

b) esercita le funzioni di osservatorio sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso; a tal fine essa opera anche in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*;

c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le principali associazioni di cui all'articolo 4 della presente legge anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;

d) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui agli articoli 5 e 6, comma 1, della presente legge.

3. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003, la cooperazione con le Istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. La Regione collabora con le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui all'articolo 3, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.

4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

5. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione degli articoli 3, 4, comma 2, 7 e 10.

Art. 13.

Costituzione in giudizio

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera *i)*, dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi.

Art. 14.

Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Art. 15.

Centro di documentazione

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.

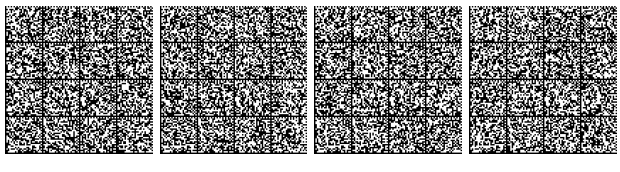

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 16.

Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico"

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare all'associazione denominata "Avviso pubblico".

2. L'associazione "Avviso pubblico" è un'organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da Enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli Enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

3. La partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico" è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'associazione non persegua fini di lucro;

b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

4. La Regione aderisce all'associazione "Avviso pubblico" con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione stessa e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

5. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso pubblico" e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

Art. 17.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. A tal fine ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;

b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;

c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati, a norma di quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013), nell'ambito delle seguenti unità previsionali di base:

a) 1.7.2.2.29100, al capitolo 86350, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2011;

b) 1.7.2.3.29150, al capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5 del bilancio regionale per l'esercizio 2011.

2. Per gli esercizi successivi al 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 maggio 201

ERRANI

(Omissis)

11R0215

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2011, n. **4.**

Misure straordinarie a sostegno del sistema aeroportuale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emilia-Romagna - Parte prima n. 72 del 9 maggio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riordino delle partecipazioni nelle società aeroportuali di Forlì e Rimini

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle previsioni del vigente Piano regionale integrato dei trasporti, è autorizzata a partecipare ad una nuova ed unica società nella forma giuridica della società per azioni, avente ad oggetto la gestione delle partecipazioni delle società Esercizio Aeroporti Forlì - SEAF SpA e AERADRIA SpA Aeroporto Federico Fellini di Rimini.

2. Alla formazione dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali della nuova società concorrono, ciascuno nell'ambito della propria autonomia decisionale, i soci rispettivamente della società Esercizio Aeroporti Forlì - SEAF SpA e AERADRIA SpA Aeroporto Federico Fellini di Rimini, che adottano altresì le misure transitorie atte a garantire la funzionalità delle società aeroportuali.

3. La partecipazione della Regione, nel contesto del processo di realizzazione del sistema aeroportuale regionale integrato, è finalizzata:

a) a valorizzare le vocazioni dei diversi territori e a specializzare ciascun aeroporto su determinati segmenti di mercato;

b) ad innalzare ed integrare le competenze professionali ed organizzative delle società partecipanti;

c) a dar vita ad un soggetto imprenditoriale in grado di effettuare una efficace politica commerciale verso i vettori aerei e di ampliare considerevolmente le opportunità di trasporto per le diverse tipologie di utenti.

d) ad agevolare ed incentivare gli investimenti privati, al fine di rendere competitiva la politica industriale degli scali, all'interno delle società aeroportuali.

4. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 1 è autorizzata fino ad un massimo di euro 3.000.000,00.

5. L'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto regionale sarà informata preventivamente ed in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali.

6. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti della società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.

Art. 2.

Norme finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2011:

Stato di previsione della spesa

a) Variazioni in aumento:

Unità previsionale di base 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali Capitolo di nuova istituzione 45726

Partecipazione alla Società per azioni per la gestione delle partecipazioni nelle società aeroportuali di Forlì e Rimini.

Stanziamento di competenza 3.000.000,00

Stanziamento di cassa 3.000.000,00;

b) Variazioni in diminuzione:

Unità previsionale di base 1.7.2.2.29150 - Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione

Cap. 86500 Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione- spese di investimento.

Stanziamento di competenza 3.000.000,00

Stanziamento di cassa 3.000.000,00.

2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 1.185,00 e sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2011:

Stato di previsione della spesa

a) Variazioni in aumento:

Unità previsionale di base 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali

Cap. 45718 "Partecipazione della Regione al reintegro del capitale sociale della S.p.a. Seaf "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì".

Stanziamento di competenza 1.185,00

Stanziamento di cassa 1.185,00;

b) Variazioni in diminuzione:

Unità previsionale di base 1.7.1.1.29000 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie Cap. 85100 Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Stanziamento di competenza 1.185,00

Stanziamento di cassa 1.185,00.

3. La Regione Emilia-Romagna è inoltre autorizzata a provvedere alla copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate dalla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 11.486,12 e sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2011:

Stato di previsione della spesa

a) Variazioni in aumento:

Unità previsionale di base 1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali

Cap. 45720 "Oneri per la copertura delle quote di propria spettanza delle perdite maturate dalla S.p.a. Seaf "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì".

Stanziamento di competenza 11.486,12

Stanziamento di cassa 11.486,12;

b) Variazioni in diminuzione:

Unità previsionale di base 1.7.1.1.29000 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie

Cap. 85100 Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Stanziamento di competenza 11.486,12

Stanziamento di cassa 11.486,12.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 maggio 2011

ERRANI

(Omissis)

11R0214

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2011, n. **7.**

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del collegio di garanzia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 10 del 2 marzo 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 34/2008

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del collegio di garanzia), è sostituito dal seguente:

«2. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al Presidente del collegio entro cinque giorni dall'approvazione della delibera legislativa o della delibera regolamentare, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il termine è ridotto a due giorni per gli atti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'art. 43, comma 1, dello statuto.».

2. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 34/2008 le parole: «di cui è dichiarata l'urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'art. 43, comma 1, dello statuto.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 34/2008

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 34/2008 le parole: «Per gli atti di cui è dichiarata l'urgenza il termine è ridotto a quindici giorni», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli atti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'art. 43, comma 1, dello statuto, il termine è ridotto a quindici giorni».

Art. 3.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 34/2008

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 34/2008 le parole: «non normativi» sono soppresse.

Art. 4.

Inserimento del capo III-bis nella legge regionale n. 34/2008

1. Dopo il capo III della legge regionale n. 34/2008 è inserito il seguente:

«Capo III-bis

FUNZIONI DI CONSULENZA

Art. 14-*bis (Consulenza in materia giuridico-istituzionale per il consiglio regionale)*. — 1. Il Presidente del consiglio, direttamente o su iniziativa di altri organismi consiliari, può richiedere al collegio di formulare, entro un termine assegnato, un parere su quesiti e temi di carattere giuridico-istituzionale di particolare rilievo, attinenti, in particolare, all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie ed all'esercizio delle funzioni consiliari.

2. I pareri di cui al comma 1, non possono essere richiesti su atti o comportamenti oggetto di giudizio di conformità allo statuto, di conflitti di attribuzione, di ammissibilità e regolarità dei *referendum*.

3. La struttura di assistenza giuridica e legislativa del consiglio assicura la formulazione tecnica della richiesta di parere.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 34/2008

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 34/2008, le parole: «Per ogni parere trasmesso nei termini» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto per i pareri di cui all'art. 14-*bis*, per ogni atto trasmesso nei termini».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 34/2008 è inserito il seguente:

«1.1. Per ogni parere di cui all'art. 14-*bis*, trasmesso entro il termine assegnato, ai componenti del Collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 400,00, elevato ad euro 600,00 per il redattore dell'atto.».

3. Al comma 1-*bis* dell'art. 18 della legge regionale n. 34/2008 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1.».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 febbraio 2011

ROSSI

11R0154

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2011, n. **8.**

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell'attività dell'Associazione Italiana per il consiglio dei comuni e delle Regioni d'Europa «AICCRE» - Federazione regionale della Toscana).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 10 del 2 marzo 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 76/1997

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell'attività dell'Associazione Italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE) - Federazione regionale della Toscana), è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio regionale può sostenere l'attuazione del programma di attività dell'AICCRE mediante il distacco temporaneo, a tempo pieno e parziale, di personale del ruolo regionale, oppure, in alternativa, mediante la concessione di un contributo finanziario.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 76/1997

1. Al comma 1 dell'art. 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure all'importo del contributo finanziario per l'attuazione del programma di attività.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 febbraio 2011

ROSSI

11R0155

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2011, n. **9.**

Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del consiglio regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscane n. 11 dell'11 marzo 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Istituzione

1. Per lo svolgimento delle attività di informazione del consiglio regionale, è istituita, all'interno del segretariato generale del consiglio regionale, una specifica struttura denominata ufficio stampa, ai sensi degli articoli 6 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Art. 2.

Funzioni

1. L'ufficio stampa svolge le seguenti funzioni:

a) cura dei rapporti con i mezzi di informazione;

b) diffusione delle informazioni sulle attività del consiglio regionale, delle commissioni, degli organi consiliari, degli organismi istituiti presso il consiglio regionale e sulle iniziative istituzionali promosse o partecipate dallo stesso consiglio;

c) redazione di comunicati stampa, elaborazione di prodotti editoriali, cartacei e informatizzati, anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente o da inserire in notiziari radiofonici o televisivi.

2. L'ufficio stampa non può svolgere attività di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni.

Art. 3.

Organizzazione

1. L'ufficio stampa del consiglio regionale è costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti.

2. Ai giornalisti dell'ufficio stampa si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, ivi comprese le disposizioni in materia di aspettativa, lavoro a tempo parziale ed ogni altro istituto ivi regolato. Ad essi non si applicano i corrispondenti istituti disciplinati dal contratto nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali.

3. L'ufficio stampa è diretto da un capo ufficio stampa iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 150/2000, assume la qualifica di capo ufficio stampa.

4. Le attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile sono svolte da personale appartenente al segretariato generale del consiglio regionale, la cui dotazione organica è stabilita con atto dell'ufficio di presidenza.

Art. 4.

Capo ufficio stampa

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale attribuisce, per la durata massima della legislatura, l'incarico di capo ufficio stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, della legge n. 150/2000, ad un giornalista professionista dell'ufficio stampa con qualifica di caposervizio oppure tra i dirigenti del consiglio regionale iscritti all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.

2. All'inizio di ciascuna legislatura l'ufficio di presidenza provvede, entro centoventi giorni dal suo insediamento, alla nomina del capo ufficio stampa.

3. Il capo ufficio stampa, in particolare:

a) dirige e coordina l'ufficio stampa, gestendo le risorse finanziarie assegnate dal segretario generale e adottando gli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dell'ufficio stampa stesso, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'ufficio di presidenza.

b) impartisce le direttive tecnico-professionali, definendo le mansioni, stabilendo gli orari per l'attività dei giornalisti, nonché le necessarie disposizioni per il regolare andamento del servizio;

c) assicura il costante raccordo con le strutture organizzative del consiglio regionale per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte;

d) contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione previsti dall'art. 4 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di comunicazione e informazione. Comitato regionale per le comunicazioni) e risponde all'ufficio di presidenza del consiglio regionale per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi;

e) assicura i rapporti con i soggetti terzi;

f) assume la responsabilità di direzione delle pubblicazioni di ogni tipo curate dall'ufficio stampa.

4. Il capo ufficio stampa assicura, in conformità alle disposizioni del contratto nazionale di lavoro giornalistico, che le modalità di utilizzazione dell'orario di lavoro dovuto dal personale giornalistico, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, e l'organizzazione dell'orario di servizio di tale personale garantiscano la costante presenza dei giornalisti dell'ufficio stampa per l'intera durata delle attività e delle iniziative di cui all'art. 2, lettera *b)*.

5. La nomina a capo ufficio stampa comporta, per il giornalista con qualifica di caposervizio, la corresponsione di una indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il minimo di stipendio di capo servizio e il minimo di stipendio di caporedattore, come stabilite dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

6. Al giornalista con qualifica di caposervizio nominato capo ufficio stampa competono inoltre le determinazioni in merito alle attività svolte dai giornalisti in relazione all'eventuale impiego di quote della produttività conseguenti ad accordi derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale prevista dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, nonché le proposte al segretario generale in ordine alle sanzioni disciplinari da adottare nei confronti dei giornalisti ed alla valutazione del personale amministrativo eventualmente assegnato direttamente all'ufficio stampa.

7. Nel caso di nomina a capo ufficio stampa di un dirigente del consiglio regionale, lo stesso non ha diritto a nessuna indennità aggiuntiva e continua ad esercitare le funzioni previste dal contratto nazionale del comparto regioni e autonomie locali.

8. L'ufficio di presidenza individua tra i giornalisti dell'ufficio stampa con qualifica di caposervizio un vice capo ufficio stampa; a tal fine, il capo ufficio stampa fornisce le indicazioni previste dal contratto nazionale di lavoro giornalistico. Al vice capo ufficio stampa spetta la corresponsione di una indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il minimo di stipendio di capo servizio e il minimo di stipendio di vice caporedattore, come stabilite dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Art. 5.

Personale giornalistico

1. La dotazione organica e le qualifiche giornalistiche previste per i posti della stessa dotazione sono determinate con atto dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

2. Alla copertura dei posti vacanti della dotazione organica del personale giornalistico dell'ufficio stampa si provvede tramite il personale regionale già iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, o tramite mobilità o tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

3. La contrattazione integrativa aziendale, nelle materie previste dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, è effettuata tra una delegazione nominata dall'Ufficio di presidenza e l'Associazione stampa toscana.

4. In conformità al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 150/2000, il capo ufficio stampa ed i componenti dell'ufficio stampa sono tenuti a prestare la loro attività in esclusiva come da contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. L'ufficio di presidenza provvede, una volta determinata la dotazione organica ed espletate le prescritte relazioni con le rappresentanze sindacali di categoria, all'assegnazione del personale giornalistico all'ufficio stampa ed alla nomina del capo ufficio stampa.

2. I giornalisti in servizio effettivo a tempo indeterminato presso l'ufficio stampa provvisorio del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del consiglio regionale), alla data di entrata in vigore della presente legge possono, entro quarantacinque giorni da tale data, presentare domanda per essere assegnati all'ufficio stampa, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in essere, oppure per transitare nel ruolo del personale del consiglio regionale del comparto regioni e autonomie locali.

3. Al personale che transita nel comparto regioni e autonomie locali viene attribuita la categoria D (D3 giuridico, D6 economico), in un profilo professionale corrispondente alle mansioni svolte. Allo stesso personale spetta la corresponsione, mediante assegno personale fino a riassorbimento, della differenza stipendiale tra il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e quello previsto dal contratto nazionale del comparto regioni e autonomie locali dei dipendenti regionali, esclusi gli istituti accessori correlati all'esercizio della funzione, ed il mantenimento, nel caso di svolgimento di mansioni attinenti a quelle precedentemente esercitate, del trattamento previdenziale ed assistenziale in essere.

4. I giornalisti già nell'organico dell'ufficio stampa provvisorio del consiglio regionale di cui alla legge regionale n. 54/2010 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano in servizio effettivo e che, in virtù della legge regionale n. 43/2006 e successive disposizioni attuative, hanno in godimento istituti di aspettativa non conformi alle corrispondenti disposizioni del contratto di lavoro giornalistico, sono collocati al di fuori della dotazione organica dell'ufficio stampa in uno specifico contingente a disposizione.

5. Terminato il periodo di aspettativa, i giornalisti di cui al comma 4 possono optare per l'assegnazione all'ufficio stampa oppure per il rientro nella ordinaria struttura regionale. L'assegnazione all'ufficio stampa è disposta dall'ufficio di presidenza in presenza di posti vacanti nella

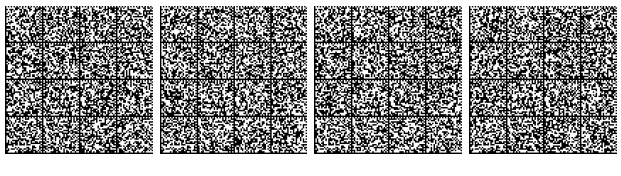

dotazione organica. Il rientro nel ruolo regionale comparto regioni e autonomie locali è regolato dal comma 3.

6. Il mancato esercizio nei termini delle opzioni di cui al comma 2 ed al comma 5, comporta comunque il rientro nel ruolo del personale del consiglio regionale del comparto regioni e autonomie locali, ai sensi del comma 3.

7. Il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale giornalistico è regolato secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; le modalità di svolgimento devono essere comunque tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di servizio, tecniche, produttive e organizzative dell'ufficio stampa.

8. Nel caso di riduzione della dotazione organica, previo confronto con le rappresentanze sindacali di categoria secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, l'ufficio di presidenza stabilisce con proprio atto i criteri per l'individuazione dei giornalisti in sovrannumero; i giornalisti dichiarati in sovrannumero possono presentare domanda per transitare nel ruolo regionale comparto regioni e autonomie locali così come regolato dal comma 3.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti nell'anno 2011 dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con le risorse già stanziate nell'unità previsionale di base (UPB) 714 «Agenzia per l'informazione del consiglio regionale - Spese correnti» del bilancio regionale per l'esercizio 2011, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Agli oneri per l'anno successivo si provvede con le risorse stanziate nella corrispondente UPB del bilancio regionale.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Le disposizioni della legge regionale n. 43/2006 sono abrogate nella parte in cui fanno riferimento al consiglio regionale ed alla agenzia di informazione del consiglio regionale.

2. La legge regionale n. 54/2010 è abrogata alla data della nomina del capo ufficio stampa ai sensi dell'art. 6, comma 1.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 marzo 2011

ROSSI

11R0202

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2011, n. **10.**

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 12 del 23 marzo 2011)*

(Omissis).

11R0203

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2011, n. **5.**

Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 8 del 16 marzo 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise, con gli interventi previsti dalla presente legge, promuove l'accesso al microcredito quale strumento di sviluppo sociale e di lotta alla povertà e all'esclusione, con particolare attenzione alle persone escluse dal circuito di credito tradizionale.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono destinatari degli interventi regionali i soggetti privi di accesso al credito per le vie ordinarie, residenti in Molise da almeno un anno e con una situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a diecimila euro comprovata da necessaria certificazione ISEE, rientranti nelle seguenti categorie:

a) persone che hanno perso il lavoro o rischiano di perderlo, o che incontrano difficoltà ad accedere al mercato del lavoro o a rientrarvi;

b) giovani, stranieri, donne, lavoratori atipici, portatori di patrimoni immateriali quali relazioni, competenze, vocazioni, e privi di capitale;

c) piccolissime imprese, comprese quelle agricole, individuali con scarsa liquidità (flussi di cassa inferiori alle uscite);

d) famiglie in difficoltà economica temporanea che stentano a soddisfare i bisogni primari quali la casa, la salute, la formazione dei figli.

Art. 3.

Interventi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Molise istituisce il fondo per il microcredito, di seguito denominato Fondo, ripartendo l'ambito di intervento nei seguenti due assi:

a) credito per esperienze di tipo imprenditoriale, in particolare nelle fasi di avvio di impresa o di successivo sviluppo per progetti ritenuti meritevoli di sostegno, nonché credito a ditte individuali, piccole società (società semplici, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata a socio unico) con problemi di liquidità, in particolare operanti in settori in cui sono maggiormente diffuse l'economia sommersa e l'usura;

b) crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell'individuo, quali la casa, la salute e la formazione dei figli.

Art. 4.

Misure degli interventi. Cumulabilità

1. La Regione Molise favorisce l'accesso al microcredito nella misura massima di ventimila euro per gli interventi di cui all'articolo 3, lettera *a)* e settemila euro per gli interventi di cui all'articolo 3, lettera *b)*, ad un tasso di interesse non superiore all'uno per cento, con esonero da garanzie, fatte salve quelle personali prestate da terzi da richiedersi per casi particolari. La durata massima del prestito è fissata in sette anni a decorrere dalla sua erogazione.

2. I prestiti di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre forme di incentivazione per il medesimo progetto.

Art. 5.

Gestione del Fondo

1. Il Fondo di cui all'articolo 3 è gestito in base a una convenzione con il soggetto accompagnatore, selezionato attraverso un bando nel mondo del volontariato, dell'associazionismo e del no profit e con la Società finanziaria regionale Finmolise s.p.a..

2. È istituito il comitato tecnico di coordinamento per il microcredito, di seguito denominato Comitato,composto da tre membri dei quali due designati dal soggetto accompagnatore di cui al comma 1 ed uno individuato tra persone esperte in attuazione delle politiche sociali.

3. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) coordina l'attività dei soggetti coinvolti e collabora con l'amministrazione regionale per l'attuazione della presente legge;

b) cura l'intera fase istruttoria delle richieste pervenute sino all'assunzione della determinazione di ammissibilità ai benefici compreso il successivo inoltro all'istituto gestore per la materiale erogazione;

c) propone eventuali interventi formativi, a richiesta dei soggetti accompagnatori;

d) effettua il monitoraggio sulle azioni di microcredito;

e) comunica a Finmolise s.p.a. il passaggio a perdita del finanziamento nel caso in cui non sia possibile la restituzione per ragioni motivate e documentate dal soggetto accompagnatore.

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta. La partecipazione al Comitato è gratuita.

5. Il soggetto accompagnatore, selezionato con le modalità di cui al comma 1, raccoglie ed indirizza le esigenze dei potenziali beneficiari, li assiste nella predisposizione dei progetti e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Finmolise s.p.a., li accompagna in tutto l'iter amministrativo e nella fase di avvio delle attività, collabora nelle attività di verifica, cura i rapporti con i beneficiari per un regolare rimborso dei crediti.

6. I finanziamenti sono erogati da Finmolise s.p.a..

7. Nelle more della selezione di cui al comma 1, il Comitato è composto da:

1) direttore della Caritas diocesana;

2) responsabile del microcredito della Caritas diocesana;

3) responsabile del centro di ascolto diocesano.

Art. 6.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. Gli aspiranti al microcredito, assistiti dal soggetto accompagnatore, presentano istanza di finanziamento al Comitato, anche tramite le Caritas parrocchiali, che istruisce le pratiche, valutando l'ammissibilità oggettiva e soggettiva e la capacità di rimborso di ciascun beneficiario.

2. Finmolise s.p.a. stipula il contratto, eroga il finanziamento, incassa le rate e provvede all'eventuale azione di recupero delle somme dovute e non pagate.

3. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate, Finmolise s.p.a. informa il Comitato ed il soggetto accompagnatore, affinché si attivi per la regolarizzazione. In caso di mancato pagamento, Finmolise s.p.a. informa il Comitato mensilmente che si attiva per valutare la modalità di intervento nello specifico caso ovvero disporre il passaggio a perdita del finanziamento non rimborsato.

4. Non sono applicate spese d'istruttoria ai beneficiari.

Art. 7.

Revoca

1. L'utilizzazione del microcredito per finalità diverse da quelle dichiarate nella domanda comporta la revoca del beneficio, salvo l'assenso del Comitato alla modifica del progetto originario.

2. L'alienazione e la locazione dei beni acquisiti grazie al finanziamento non possono avvenire prima che sia trascorso il periodo di durata dell'operazione agevolata, pena la revoca del beneficio.

Art. 8.

Direttiva della Giunta Regionale

Con apposita direttiva, la Giunta regionale definisce:

a) contenuti delle convenzioni da stipularsi tra la Regione, Finmolise s.p.a ed il soggetto accompagnatore;

b) contenuti dei bandi, da emanarsi a cura della Regione, per la selezione del soggetto accompagnatore.

Art. 9.

Disposizioni per la prima applicazione

1. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more della selezione del soggetto Accompagnatore, la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare la convenzione con Finmolise s.p.a e Caritas, in virtù della comprovata esperienza di quest'ultima nel settore del microcredito.

Art. 10.

Clausola valutativa

1. Il Presidente della Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio Regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di sostegno allo sviluppo locale e di lotta alla povertà e all'esclusione attraverso l'accesso al microcredito.

2. A tal fine, trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con cadenza annuale, il Presidente della Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione nella quale sono evidenziati:

a) il numero delle domande presentate, suddivise per tipologie di beneficiari, con indicazione del tipo di iniziative e degli importi richiesti;

b) il numero delle domande ammesse e non ammesse ai benefici e gli importi concessi;

c) l'entità della dotazione finanziaria del Fondo per il microcredito prevista annualmente nel bilancio regionale;

d) l'ammontare complessivo del Fondo;

e) l'incidenza degli interventi di microcredito erogati sullo sviluppo sociale, con particolare riferimento all'incremento di iniziative imprenditoriali;

f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Ai sensi del comma 42 dell'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011) agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2011 mediante utilizzo della somma di 1.000.000 di euro a valere sul Fondo Unico Anticrisi, per la linea di intervento microcredito, alimentata con le risorse liberate del POR Molise 2002/2006, UPB n. 202, capitolo 12500. La Giunta regionale provvede alle necessarie variazioni nell'ambito dei capitoli della UPB n. 202.".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 14 marzo 2011

IORIO

11R0158

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2011, n. **6.**

Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 9 del 1° aprile 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto, principi e finalità

1. La Regione con la presente legge adotta misure di riorganizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche e con riferimento ad obiettivi specifici condivisi con Province e Comuni.

2. In particolare la presente legge ha ad oggetto:

a) principi e criteri per il riassetto del sistema dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello regionale e locale;

b) la soppressione e la successiva estinzione delle Comunità montane;

c) forme di tutela e valorizzazione del territorio montano;

d) norme per l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei corrispondenti servizi;

e) norme per la costituzione delle forme di esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni;

f) la promozione dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi tra le autonomie locali;

g) principi per la ripartizione dei finanziamenti alle forme di esercizio associato delle funzioni a livello comunale;

h) norme per il trasferimento del personale delle Comunità montane;

i) l'istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei territori montani.

Art. 2.

Riassetto dell'esercizio delle funzioni

1. La Giunta regionale, previa ricognizione dell'organizzazione esistente delle funzioni all'interno del sistema Regione-autonomie locali, formula proposte di riallocazione delle medesime, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza e semplificazione istituzionale, valutando gli ambiti adeguati in relazione alla natura delle funzioni e alle esigenze connesse ad una efficace organizzazione sul territorio delle stesse.

2. Ai diversi livelli di governo locale l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite è organizzato in modo da superare la frammentarietà, prevedendosi a tale fine ambiti ottimali per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi.

Art. 3.

Funzioni dei Comuni

1. La generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi è attribuita, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, ai Comuni, singoli o associati, salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, compiti e funzioni siano conferiti per legge alla Regione ovvero alle Province in relazione agli interessi delle comunità amministrate.

2. Le funzioni fondamentali dei Comuni sono quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, richiamate dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle che siano ulteriormente individuate dalla legge dello Stato.

3. Le funzioni fondamentali dei Comuni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei Comuni che, a seguito dell'attuazione della presente legge, risultino già appartenuti a Comunità montane con popolazione inferiore a 3000 abitanti.

4. Le forme associative di cui al comma 3 esercitano altresì le funzioni e i compiti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, che la Regione conferisce ai Comuni. Sono inoltre destinatarie delle funzioni e dei relativi servizi provenienti dalle Comunità montane soppresse ai sensi della presente legge.

Art. 4.

Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative inerenti alle vaste aree sovracomunali o all'intero territorio provinciale che, per dimensioni territoriali e capacità organizzativa, non possono essere adeguatamente svolte dai Comuni, nonché le funzioni individuate da specifiche normative di settore.

2. Le Province concorrono con la Regione anche nell'esercizio delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale.

Art. 5.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni amministrative che, per loro rilevanza, richiedono l'unitario esercizio, oltre quelle che la legge espressamente le attribuisce.

2. La Regione, al fine di realizzare l'unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali:

a) esercita l'attività di coordinamento, programmazione, indirizzo e controllo delle funzioni conferite, trasferite o delegate;

b) sottoscrive con le amministrazioni locali interessate dai procedimenti amministrativi accordi finalizzati a garantire forme di collaborazione;

c) realizza forme di monitoraggio sull'efficacia delle riforme introdotte;

d) approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione;

e) favorisce e incentiva la realizzazione di sportelli unificati per categorie di utenti, con particolare riferimento alle attività produttive, all'attività urbanistica ed edilizia ed alle prestazioni sociali;

f) avvia il graduale decentramento delle funzioni e dei compiti amministrativi, favorendo la partecipazione dei diversi livelli di governo, attraverso forme di consultazione, concertazione e raccordo idonee a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione;

g) predispone periodicamente appositi piani di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti agli enti locali per l'esercizio delle funzioni.

3. I piani di trasferimento di funzioni amministrative e di risorse umane, finanziarie e strumentali vengono formalmente approvati in sede di manovra finanziaria annuale ed attuati attraverso l'emanazione di appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6.

Individuazione degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni fondamentali

1. La Regione individua con propria legge, previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali o, ove questo non ancora costituito, della Conferenza regionale delle autonomie locali di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni in forma associata da parte dei Comuni ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 3, tenendo conto del necessario perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle zone montane secondo il dettato dell'articolo 44 della Costituzione.

2. Ai fini della presente legge sono definiti montani i Comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

3. Il procedimento di concertazione è promosso ed avviato dalla Giunta regionale immediatamente dopo l'emanazione del DPCM di cui al comma 31 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sulla base di una proposta motivata secondo i principi di economicità, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, tenuto conto in ogni caso dei criteri stabiliti dal previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 14, comma 31, del decreto-legge n. 78/2010 e, ove possibile, degli ambiti territoriali delle esistenti Unioni di comuni.

4. Entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, la Giunta regionale e i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali o, ove questo non ancora costituito, della Conferenza regionale delle autonomie locali di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, constatano in apposito verbale i risultati della concertazione. La proposta concertata è comunicata, a cura della Giunta regionale, a ciascun comune interessato, con invito a deliberare e comunicare entro trenta giorni eventuali osservazioni e proposte alternative. Il silenzio dell'amministrazione comunale vale assenso.

5. Le deliberazioni pervenute dai Comuni sono esaminate nei trenta giorni successivi dai soggetti della concertazione con apposito verbale integrativo.

6. Nei trenta giorni successivi, la Giunta regionale adotta la proposta definitiva di individuazione degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata ed avvia la procedura per l'adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio regionale.

7. Non sono ammessi altri ambiti territoriali per lo svolgimento di funzioni in forma associata ai sensi della presente legge, se non quelli definiti in applicazione della stessa presente legge.

Art. 7.

Costituzione della forma associativa

1. Individuati gli ambiti ottimali per lo svolgimento delle funzioni fondamentali in forma associata, i Comuni interessati provvedono alla costituzione e all'operatività della forma associativa entro il termine individuato con il DPCM di cui al comma 31 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina uno dei sindaci dell'ambito ottimale e gli affida i compiti di coordinamento delle attività dei Comuni finalizzate alla costituzione della forma associativa.

3. I Comuni dell'intero ambito ottimale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURM della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 6, comma 6, deliberano la forma associativa per lo svolgimento, in modo coordinato, delle funzioni fondamentali mediante unione o convenzione.

4. Negli ambiti in cui sono prevalenti nel numero i Comuni montani la costituzione di Unione di comuni dà luogo ad Unione di comuni montani.

5. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

6. Ad ogni comune dell'ambito ottimale è consentita l'adesione ad una sola delle forme associative individuate dalla presente legge, salvo quanto previsto all'articolo 9.

7. Entro novanta giorni dalla costituzione della nuova forma associativa i Comuni inclusi nell'ambito ottimale provvedono allo scioglimento delle Unioni o alla risoluzione delle convenzioni in atto, ove l'Unione esistente non coincida con l'ambito ottimale individuato. A tale fine il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina un commissario ad acta per gli adempimenti necessari ad assicurare la continuità gestionale e la definizione e l'eventuale trasmissione dei rapporti patrimoniali ed amministrativi in essere.

Art. 8.

Condizioni per la costituzione delle Unioni di comuni

1. L'Unione di comuni costituita ai sensi della presente legge ha forma giuridica di ente locale ed ha le seguenti caratteristiche previste dallo statuto o da regolamento:

a) ha durata non inferiore a dieci anni, nonché la possibilità del rinnovo tacito della durata per lo stesso periodo;

b) ha autonomia organizzativa e finanziaria e un'organizzazione predisposta per l'esercizio delle funzioni regionali delegate;

c) stabilisce norme che disciplinino termini e modalità per la successione nei rapporti attivi e passivi in caso di disaggregazione di singoli comuni e in caso di scioglimento, garantendo la continuità amministrativa e dei rapporti di lavoro del personale dipendente o a qualsiasi titolo assegnato all'ente;

d) prevede che l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione siano approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le approvazioni statutarie;

e) individua le funzioni svolte e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni associati, dando priorità alle sedi di proprietà delle soppresse Comunità montane;

f) prevede che i sindaci dei Comuni associati siano in essa rappresentati;

g) ha, quali organi di governo: l'assemblea, il presidente e la giunta esecutiva;

h) prevede che il suo presidente sia scelto secondo un sistema di rotazione periodica tra i sindaci dei Comuni associati e che i componenti della giunta esecutiva, composta esclusivamente da sindaci dei comuni associati, non superino di un quarto, arrotondato all'unità superiore, il numero dei componenti dell'assemblea.

2. L'Unione di comuni si intende costituita laddove è formalizzata l'adesione ad essa di almeno i quattro quinti dei comuni che costituiscono l'ambito ottimale individuato dalla Regione. I restanti comuni possono aderire anche successivamente, ma non possono aderire ad altre unioni, né costituirne altre autonomamente.

3. L'Unione di comuni, ferma restando l'osservanza delle caratteristiche di cui al comma 1, fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento statale.

Art. 9.

Esercizio associato di funzioni

1. Le forme associative previste dalla presente legge svolgono obbligatoriamente le funzioni fondamentali dei Comuni, le funzioni ed i compiti e servizi già espletati dalle Comunità montane ed ogni altra funzione conferita, trasferita o delegata dalla Regione ai Comuni.

2. Tra le Unioni di comuni e tra comuni della stessa unione è possibile, mediante l'istituto della convenzione, lo svolgimento in forma associata di servizi che si prestino alla realizzazione di economie di scala se svolti in forma associata ovvero che debbano rispondere a particolari esigenze.

3. Tra Comuni appartenenti a diverse Unioni di comuni, è possibile svolgere servizi in forma associata mediante l'istituto della convenzione per soddisfare particolari esigenze a condizione che l'unione di appartenenza non abbia attivato lo stesso servizio.

4. I Comuni superiori a 5.000 abitanti possono aderire all'esercizio associato di funzioni organizzate dalle Unioni di comuni mediante apposite convenzioni.

Art. 10.

Soppressione ed estinzione delle Comunità montane

1. Il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la soppressione delle Comunità montane del territorio regionale e la nomina per ciascuna di esse di un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano; con lo stesso decreto il Presidente della Giunta regionale determina il relativo compenso.

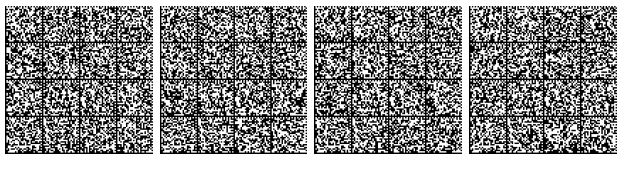

2. Le attività e passività delle Comunità montane fanno parte di apposite gestioni liquidatorie.

3. I proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile sono utilizzati per il ripianamento delle passività.

4. Le sopravvenienze attive e passive, accertate successivamente alla data di soppressione delle Comunità montane, sono registrate nella contabilità delle gestioni liquidatorie.

5. I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, hanno potere di accesso a tutti gli atti della soppressa Comunità montana e imputano gli atti amministrativi adottati alla gestione commissariale dell'ente montano. Inoltre:

a) nelle more delle procedure di mobilità di cui all'articolo 11, utilizzano il personale della soppressa Comunità montana per le funzioni istituzionali e possono avvalersi altresì, mediante incarico, del professionista che, alla data di soppressione dell'ente, ricopre la carica di revisore dei conti;

b) esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione;

c) provvedono all'approvazione dei bilanci di previsione e dei consuntivi, evidenziando nei bilanci di previsione l'eventuale disavanzo da ripianare;

d) accertano la situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale e presentano, entro tre mesi dall'insediamento, le risultanze al Presidente della Giunta regionale, a cui compete l'emanazione di apposite direttive;

e) provvedono, sino alla costituzione della nuova forma associativa, a garantire i servizi comunali in forma associata gestiti dalla soppressa Comunità montana. Pertanto, i Comuni sono tenuti a versare in favore della predetta gestione liquidatoria le quote associative dovute in favore della soppressa Comunità montana e i corrispettivi per i servizi comunali svolti in forma associata;

f) concordano con i Comuni dell'ambito ottimale una proposta di trasferimento delle funzioni già esercitate dall'ente montano e di successione nel patrimonio non oggetto di alienazione, nei contratti e convenzioni in atto, ed il trasferimento delle risorse umane, con le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 165/2001, necessarie per la continuità dei servizi comunali svolti in forma associata e, ove sussista la necessità di ripianare debiti provenienti da gestioni pregresse, negoziano il valore dei beni patrimoniali da trasferire per successione;

g) nel caso in cui non vi sia coincidenza fra i Comuni facenti parte della Comunità montana soppressa e quelli che danno vita alle Unioni di comuni di cui all'articolo 8, articolano la proposta di trasferimento in proporzione alla parte di territorio dell'ente montano in essi ricadenti.

6. Entro sessanta giorni dal termine del proprio mandato, il Commissario liquidatore presenta al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute. I commissari liquidatori accertano le liti pendenti e accantonano, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal contenzioso.

7. Il Commissario liquidatore decade alla data di estinzione dello stesso ente, disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, e comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2012. È possibile la motivata proroga di tale termine per non più di dodici mesi con atto di Giunta regionale.

8. Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di estinzione della Comunità montana e dispone gli atti di trasferimento e di successione. Tale decreto costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

9. Nei casi di ultrattività di liti attive o passive rispetto alla data ultima fissata per l'estinzione dell'ente montano l'estinzione medesima è rinviata alla definizione del contenzioso e la gestione liquidatoria prosegue ai fini del ripianamento di ogni effetto delle controversie.

10. La Regione, in sede di manovra finanziaria annuale, destina risorse finanziarie per far fronte alla massa debitoria non coperta da entrate a qualsiasi titolo iscritte nella gestione liquidatoria delle soppresse Comunità montane.

Art. 11.

Norme in materia di personale delle soppresse Comunità montane

1. L'amministrazione regionale e gli enti da essa dipendenti ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche, ricorrendone i presupposti di legge, prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato e L.S.U. delle soppresse Comunità montane, in applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme di settore disciplinanti l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

2. La Regione, per favorire la copertura di posti vacanti degli organici di altri enti locali o enti pubblici economici regionali con personale proveniente dalle soppresse Comunità montane, può prevedere forme di incentivazione mediante erogazione di risorse finanziarie per uno o più esercizi di bilancio, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. La Regione, per favorire il riordino territoriale e la razionalizzazione del sistema istituzionale locale, può estendere ai dipendenti di ruolo delle Comunità montane soppresse i benefici della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15, e successive modificazioni, nonché quelle di cui alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 31, in coerenza con la legislazione nazionale e regionale vigente.

4. I Commissari liquidatori, per l'applicazione della normativa di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, promuovono il raggiungimento di intese tra le associazioni regionali rappresentative degli enti locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilendo a tal fine graduatorie per la mobilità volontaria secondo i seguenti criteri di priorità: titolo di studio qualora sia requisito indispensabile, corsi di formazione professionale e di aggiornamento strettamente attinenti alla qualifica, minore anzianità di servizio.

5. Alle soppresse Comunità montane non si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di eccedenza di personale, salvo il caso che lo stesso non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

6. L'Amministrazione regionale si riserva di accogliere, nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, le istanze di mobilità volontaria formalizzate dal personale delle soppresse Comunità montane con qualifica dirigenziale, nei limiti e con le procedure stabilite con apposito atto della Giunta regionale, definito anche in relazione a specifici fabbisogni di professionalità utili al perseguimento di obiettivi strategici.

7. Il personale trasferito dalle Comunità montane soppresse ad altro ente secondo le disposizioni della presente legge mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

8. Le Unioni di comuni costituite ai sensi della presente legge per i posti vacanti in dotazione organica utilizzano il personale proveniente dalle soppresse Comunità montane e sino alla data di estinzione delle stesse non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato.

9. Il Commissario liquidatore, nel caso in cui la Comunità montana soppressa presenti uno stato economico-finanziario tale da non potere fare fronte alle spese ordinarie e straordinarie di immediata scadenza, provvede con priorità al pagamento delle spese per il personale, sospendendo gli ulteriori pagamenti.

10. La Regione, in sede di manovra finanziaria annuale, destina risorse finanziarie per incentivare la mobilità di personale che interessa le soppresse Comunità montane, per garantire, ai fini della salvaguardia del diritto alla retribuzione, il pagamento delle spese per il personale in attesa del passaggio ad altre amministrazioni, per promuovere la stabilizzazione dei lavoratori con contratto L.S.U in servizio presso le soppresse Comunità montane e per l'attuazione di quanto specificatamente previsto al comma 3.

Art. 12.

Fondo della montagna e finanziamenti a carico del bilancio regionale

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo delle zone montane attraverso il fondo regionale della montagna, istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:

a) quota del fondo nazionale per la montagna attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 97/1994;

b) erogazioni aggiuntive regionali di cofinanziamento definite in sede di manovra finanziaria annuale.

3. Il fondo della montagna e le eventuali risorse aggiuntive di cofinanziamento regionale sono ripartite tra le Unioni di comuni costituite ai sensi della presente legge con riferimento alla popolazione e alla dimensione territoriale dei comuni montani.

4. La Regione, in sede di manovra finanziaria annuale, favorisce l'esercizio associato delle funzioni comunali mediante l'erogazione di contributi regionali alle forme associative previste dalla presente legge, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

5. Nelle more delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 10, le risorse del fondo della montagna ed eventuali altre risorse stanziate dalla Regione affluiscono nelle contabilità delle predette gestioni e sono destinate alla copertura delle spese correnti, limitatamente alle spese per il personale ed a quelle strettamente di gestione degli uffici e dei servizi, e sono ripartite dalla Giunta regionale con riferimento alla popolazione complessiva e alla dimensione territoriale degli enti comunitari in liquidazione.

Art. 13.

Piano di sviluppo e programma annuale

1. Il Piano di sviluppo, che ha validità triennale, è lo strumento di programmazione locale che definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi programmatici delle Unioni di comuni ed individua gli interventi da realizzare nell'ambito delle funzioni fondamentali e conferite.

2. Il Piano di sviluppo è trasmesso alla Provincia e alla Giunta regionale, che nei successivi sessanta giorni si esprimono in ordine alla coerenza con gli strumenti della programmazione locale e regionale.

3. L'Unione di comuni procede, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'approvazione del programma annuale per la realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dal Piano di sviluppo.

Art. 14.

Agenzia regionale per lo sviluppo dei territori montani

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei territori montani, di seguito denominata "Agenzia".

2. L'Agenzia è ente strumentale, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, rappresenta la sede vocata a coordinare e rendere più incisive le politiche di sviluppo, in particolare nei settori strategici dell'agricoltura di montagna e delle risorse ambientali.

3. L'Agenzia ha funzioni di supporto tecnico-giuridico e di monitoraggio del processo di riforma dettato dalla presente legge.

4. L'Agenzia, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni già assegnati ad altri soggetti nel quadro delle competenze di settore, lavora in sinergia con tutti gli attori economici (enti, istituzioni, associazioni e rappresentanti del mondo del lavoro e della produzione) e svolge i seguenti compiti con riferimento ai territori montani:

a) promuove la creazione di nuove imprese;

b) attrae risorse verso aree geograficamente marginali;

c) aiuta la crescita delle imprese che operano nei territori;

d) promuove la costituzione dei distretti rurali;

e) promuove gli interventi di politica ambientale;

f) promuove le politiche di valorizzazione turistica dei territori;

g) individua gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dalle aree geograficamente marginali;

h) predispone linee guida per l'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, favorisce l'adozione di nuovi modelli di governance e le convenzioni tra le Unioni, con l'obiettivo di dare attuazione ai principi di economicità, efficienza e riduzione delle spese.

5. L'Agenzia, per l'attuazione dei propri compiti, si attiva per:

a) reperire gli strumenti finanziari;

b) programmare l'operatività degli interventi;

c) analizzare l'impatto economico conseguente alla realizzazione degli obiettivi programmati, nonché del rapporto costi-efficacia e costi-benefici;

d) progettare, promuovere e sviluppare modelli organizzativo-gestionali innovativi, anche su base sperimentale.

6. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Presidente;

b) il Comitato scientifico, composto da cinque membri eletti dal Consiglio regionale ed in possesso di idonei requisiti e professionalità adeguate;

c) il Direttore;

d) il Collegio sindacale, composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale.

7. Spettano al Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, la nomina del Presidente, scelto tra personalità che abbiano maturato comprovata esperienza nella gestione degli enti locali, e del Direttore.

8. La Giunta regionale adotta il regolamento di funzionamento interno dell'Agenzia comprendente anche le norme di organizzazione, di contabilità, di gestione del personale e la dotazione organica.

9. Per la prima copertura della dotazione organica dell'Agenzia si provvede prioritariamente con personale trasferito dalle soppresse Comunità montane.

10. L'indennità di carica spettante al Presidente e il trattamento economico spettante al Direttore, ove compatibili con le disposizioni di legge vigenti nel tempo, sono stabilite ed indicate nel decreto di nomina.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Con effetto dalla completa estinzione delle Comunità montane sono abrogate le leggi regionali 8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle Comunità montane), 3 dicembre 2004, n. 32 (Misure di sostegno all'associazionismo intercomunale) e 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane secondo i principi e le finalità di cui all'articolo 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

2. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili o in contrasto con le norme della presente legge.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 24 marzo 2011

IORIO

11R0184

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2011, n. **7.**

Disposizioni in materia di produzione di energia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 13 del 30 aprile 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e degli indirizzi e delle norme vigenti, individua obiettivi, parametri ed indicatori di qualità in relazione alla produzione, al trasporto, alla distribuzione ed al consumo di energia.

2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione promuove lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, favorendo l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici ed archeologici, nonché la promozione di misure di risparmio energetico.

3. Tenuto conto degli elevati rischi connessi alla sismicità ed al dissesto idrogeologico del territorio, è preclusa nella regione, in assenza di intesa con lo Stato, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 21 aprile 2011

IORIO

11R0212

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2011, n. **8.**

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise n. 13 del 30 aprile 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è aggiunto il seguente comma: "1-*bis*. E' istituito l'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.".

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 19/1993 è sostituito dal seguente: "3. Nelle aziende di cui al comma 1 la caccia è consentita nel pieno rispetto del calendario venatorio e con l'indice di densità minima stabilita per gli altri territori cacciabili della regione, secondo piani di assestamento e di abbattimento tali da garantire una presenza costante nei territori interessati di un contingente di riproduttori pari al 30 per cento delle loro risorse faunistiche.".

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19/1993 è sostituito dal seguente: "1. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia sono soggetti privati senza scopo di lucro di interesse pubblico, sono costituiti con provvedimento della giunta provinciale competente per territorio e sono così composti:

a) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella provincia, di cui uno per organizzazione. Nel caso in cui le associazioni anzidette siano presenti in numero inferiore a sei, le designazioni necessarie per completare le rappresentative sono espresse dalle organizzazioni aventi il maggior numero di iscritti;

b) da sei rappresentanti, di cui uno per ogni singola associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ove presente in forma organizzata nel territorio della provincia. Nel caso in cui le associazioni anzidette siano presenti in numero inferiore a sei, le designazioni necessarie per completare le rappresentative sono espresse dalle associazioni aventi il maggior numero di iscritti;

c) da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale, presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ed organizzate nella provincia, di intesa tra le stesse. In caso di mancato accordo, i rappresentanti sono nominati dalla giunta provinciale tra terne di nominativi proposte da ciascuna associazione di protezione ambientale;

d) dai sindaci dei quattro comuni territorialmente più estesi ricadenti nell'A.T.C.;

e) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio con voto consultivo.".

2. Al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 19 della legge regionale n. 19/1993, le parole "60 giorni" sono sostituite dalle parole "30 giorni".

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 21 aprile 2011

IORIO

11R0213

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2011, n. **9.**

Abbinamento dei *referendum* regionali con le elezioni comunali per l'anno 2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna - parti I e II - n. 8 del 19 marzo 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disciplina transitoria dell'abbinamento dei referendum *regionali con le elezioni comunali e provinciali*

1. Limitatamente all'anno 2011, in caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* regionali con le elezioni dei consigli comunali e provinciali e con il primo turno delle elezioni dei sindaci e dei presidenti delle province, alle consultazioni referendarie si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti le elezioni amministrative.

2. Per i *referendum* regionali da tenersi nell'anno 2011, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di *referendum* popolare regionale), i referendum sono indetti con decreto del Presidente della Regione non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

3. Nel caso di cui al comma 1, le operazioni di scrutinio relative alle elezioni dei consigli comunali e provinciali e alle elezioni dei sindaci e dei presidenti delle province cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio relative ai referendum regionali.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 marzo 2011

CAPPELLACCI

11R0178

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2011, n. **10.**

Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna - parti I e II - n. 9 del 21 marzo 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali

1. Fino all'approvazione di una legge regionale di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali, per la composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali nel territorio della Regione si applicano le disposizioni che seguono.

2. Limitatamente al turno delle elezioni amministrative del 2011, per la composizione dei consigli comunali continua ad applicarsi l'articolo 10 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4).

3. Il numero degli assessori comunali e provinciali non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.

Art. 2.
Riduzione dei costi e disposizioni varie

1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modificazioni, sono soppresse, tranne la Municipalità di Pirri, nel Comune di Cagliari, e una circoscrizione rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz, Argentiera, nel Comune di Sassari. Al presidente e ai componenti i consigli circoscrizionali è riconosciuto il solo gettone di presenza per le sole riunioni dell'assemblea. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per determinare il quorum dei votanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) dopo le parole "le unioni di comuni sono" sono aggiunte le parole "associazioni di". Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le unioni di comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.

4. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In attesa di una disciplina regionale di razionalizzazione della materia non si applica in Sardegna l'articolo 2, comma 186, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 2001, n. 191 (legge finanziaria 2010).

6. Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna.

7. In attesa di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato e agli incarichi di collaborazione coordinata derivanti da processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, nonché da processi di riorganizzazione, trasformazione o soppressione di enti locali, il cui onere è finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità né ai comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali l'incidenza delle spese per il personale è inferiore al 40 per cento delle spese correnti, le disposizioni dell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 marzo 2011

CAPPELLACCI

11R0179

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUG-022) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 6 0 4 *

€ 2,00